Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 654

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 17 novembre 2016

INDICE

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):
Plenaria . . . . . *Pag.* 3
7ª (Istruzione) e 12ª (Igiene e sanità):
Plenaria . . . . . » 15

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 21
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 24
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 49
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 118
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148) . . . . . » 123
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 124

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . *Pag.* 125

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 126

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente TONINI dà conto della lettera inviata dal Presidente del Senato, nella quale si fa presente, anche sulla base di numerosi precedenti, l'opportunità di una trattazione del disegno di legge in esame assimilabile nella sostanza a quella prevista per i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, con conseguente inammissibilità degli emendamenti sui quali la 5ª Commissione esprimesse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Specifica quindi che le Presidenze delle Commissioni condividono tale indicazione.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* lamenta la mancanza di un testo definitivo del decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente TONINI fa presente che il testo del messaggio trasmesso dalla Camera è stato inviato ai membri delle Commissioni riunite in formato elettronico ai fini di una prima analisi, a cui seguirà la versione stampata in tempi brevi.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* rileva la mancanza della relazione tecnica redatta sulla scorta delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* esprime dubbi circa l'effettiva utilità dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, considerata l'esiguità dei tempi concessi alle Commissioni riunite, in virtù della calendarizzazione in Aula già decisa dalla Conferenza dei Capigruppo. Tale circostanza appare stridente con la necessità della Commissione bilancio di dedicarsi con la dovuta attenzione ai delicati provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016.

Il presidente TONINI prende atto delle considerazioni del senatore Carraro, cogliendone lo spirito costruttivo.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ribadisce la necessità di disporre della relazione tecnica, tra l'altro indispensabile allo scopo di definire un termine congruo per la presentazione degli emendamenti. Fa quindi presente l'obbligatorietà della trasmissione della relazione tecnica successivamente all'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente TONINI sollecita il Governo a presentare la relazione tecnica in tempi brevi e specifica che la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti è subordinata alla disponibilità della relazione tecnica stessa.

Il relatore per la 6ª Commissione SUSTA *(PD)* rammenta, preliminarmente, che il decreto-legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, contribuisce in modo consistente alla medesima manovra, portando una dote iniziale di circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, di 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 2,970 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende.

L'articolo 1 dispone – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. Il nuovo ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, è istituito a far data dal 1o luglio 2017, precisando che il presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. Nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale.

I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme che hanno recepito la disciplina UE in tema di bilanci societari. Essi sono trasmessi al MEF per l'approvazione.

Per il personale trasferito al nuovo ente – incluso quello a tempo determinato fino a scadenza – non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione e verifica delle competenze; si prevede invece la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso.

L'atto aggiuntivo alla convenzione tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. A tal fine è possibile istituire uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti.

È previsto un parere parlamentare sul predetto atto aggiuntivo alla convenzione. Il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione.

L'articolo 1-*bis* proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.

L'articolo 2 proroga al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono deliberare, dal 1º luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali. Viene abrogata quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 2-*bis* prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elet-

tronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

L'articolo 4, in tema di recupero dell'evasione, stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Dal 1º gennaio 2017 sono poi eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing* e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi *black list*.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già rese obbligatorie, a decorrere dal 1º gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6).

È esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso.

L'articolo 4-*bis* disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il *tax free shopping*. In particolare si prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità (in sgravio IVA), a partire dal 1º gennaio 2018 l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

L'articolo 4-*ter* introduce numerose novità in tema di accise. Sono a tal fine apportate modifiche al relativo Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. In primo luogo, si introduce la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA). Le nuove norme estendono la disciplina dei rimborsi

d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità. È modificata anche la normativa sull'accertamento delle violazioni in materia di accisa, si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante e sono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Viene chiarito che alcol e bevande alcoliche sono esenti dall'accisa – una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria – non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante. Viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche. Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra e viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda invece il vino, sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano in vigenza di aliquota zero. Sono infine apportate modifiche alla tabella A allegata al TUA, anche al fine di introdurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio a uso commerciale.

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione.

L'articolo 5-*bis* in tema di definizione delle controversie in materia di accise e di IVA prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017. Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Si chiarisce che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016. Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Con l'articolo 6-*bis* si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della

legge sulle professioni non organizzate di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 6-*ter* estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018.

L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera *a)*, del nuovo articolo 5-*octies* del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera *b)*, del nuovo articolo 5- *octies)*. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. Sono infine introdotte disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali.

L'articolo 7-*bis* abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'articolo 7-*ter* stabilisce che all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applica, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20 per cento previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 7-*quater* reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale. Il comma 1 elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

Il comma 2 modifica la disciplina per la conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane.

Il comma 5 include tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il comma 16 prevede la sospensione dei termini, dal 1º al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

Il comma 19 posticipa dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; sposta dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP.

Il comma 27 modifica in più parti le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ai sensi del comma 30, le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 31 sopprime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro.

Il comma 32 innalza da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario. Il comma 33 modifica la disciplina delle comunicazioni e dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. I commi 36 e 37 ridisciplinano le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. Il comma 40 demanda, dal 1º luglio 2017, a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari. Il comma 42, modificando il Testo Unico in materia di spese di giustizia, dispone che nel processo civile e amministrativo la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive. Il comma 43, modificando il Testo Unico in materia di imposta di registro, modifica i termini entro i quali i cancellieri devono richiedere la registrazione per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni. Il comma 48 prevede che in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

L'articolo 7-*quinquies* introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.

L'articolo 7-*sexies* aggiunge un periodo al comma 58 della legge di stabilità 2014 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti «minimi». In particolare, si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal de-

creto del Presidente della Repubblica in materia di Iva, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore per la 5ª Commissione DEL BARBA *(PD)* osserva in primo luogo che l'articolo 7-*septies* aggiunge norme sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese operanti nel settore della geotermia.

L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Viene introdotto il comma 1-*bis*, il quale dispone che le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate in via sperimentale per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2015), non utilizzate nel 2016, vengano conservate nel conto dei residui al fine di un loro utilizzo negli esercizi successivi, nella misura di 19 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. A compensazione viene ridotto (per un pari importo annuo per lo stesso biennio) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il comma 1-*ter* incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 4 milioni per il 2016 per sostenere gli accordi governativi (conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015), concernenti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione «Ippocrate»-. È specificata la data della decorrenza della autorizzazione di spesa relativa alle missioni «Ippocrate» e UNMSIL in Libia (14 settembre 2016).

L'articolo 10 conferma al comma 1 l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione. Nel comma 2 si prevede che le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi, con RFI sono destinate al contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento, con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

L'articolo 10-*bis* autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la «riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho- Monza lotto 2.

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l. Il comma 2 specifica che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società EAV

sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la vigilanza del Ministero e dell'economia e delle finanze, oltre che sotto la vigilanza della Regione. Il comma 3-*bis* introduce l'obbligo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su indicazione delle regioni, di presentare alle Camere una relazione annuale, entro il primo settembre, sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale. Il comma 4 specifica che per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione che saranno rese disponibili, ove necessario, previa rimodulazione degli interventi già programmati, si debba anche tenere conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3.

L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. Il comma 2-*bis* integrando la disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio.

L'articolo 12-*bis* destina al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il comma 1-*bis* istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Il comma 1-*ter* prevede, in capo all'Ente nazionale per il microcredito, il compito di trasmettere alla Banca d'Italia un rapporto semestrale contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco. I commi 2, 3 e 4 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Il comma 1-*bis* modifica la disciplina – recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 – in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre. Il comma 1-*ter* dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possano essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ov-

vero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 15 incrementa, al comma 1, il Fondo per interventi strutturati di politica economica. Si tratta delle risorse che, ricorda, vengono poi sterilizzate con il disegno di legge di bilancio, in quanto, tale ammontare di risorse rinvenienti dal decreto-legge concorre alla copertura della manovra. Il comma 1-*bis* rifinanzia di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione. Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. È stato inoltre introdotto il comma 3-*bis*, il quale puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L., in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.

Per i profili di verifica della quantificazione fa integrale rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

Il presidente TONINI propone di porre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 22 novembre, e di convocare nuovamente le Commissioni in seduta notturna martedì 22 e alle ore 8,30, 15 e 20,30 di mercoledì 23.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ribadisce l'obbligo per il Governo di corredare il testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con la relazione tecnica.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* si esprime criticamente in merito all'eccessiva compressione dei tempi dell'esame, ritenendo incongruo stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti quando ancora non si dispone del testo definitivo del decreto-legge in esame. Attribuisce peraltro al Governo la responsabilità delle difficoltà oggettive delle Commissioni riunite e del Senato, sostanzialmente espropriato di ogni potere emendativo.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* osserva che la Commissione finanze e tesoro ha svolto nel corso della legislatura un importante lavoro di approfondimento sulle materie della fiscalità e del sistema bancario. Tale impegno è risultato tuttavia ripetutamente frustrato dall'eccessiva contrazione dei tempi di esame per il Senato dei provvedimenti che il Governo ha sempre presentato prima alla Camera. Esprime quindi il proprio rammarico derivante dall'ormai conclamata impossibilità di apportare miglioramenti al decreto-legge n. 193.

Il senatore MILO *(AL-A)* chiede al Governo e alla maggioranza se sussista la disponibilità a valutare le proposte emendative con la finalità di migliorare il testo in esame. Fa quindi riferimento al gettito atteso dal Governo in conseguenza delle procedure di rottamazione delle cartelle esattoriali, che appare del tutto irrealistico, in considerazione dei vincoli i quali necessariamente renderanno l'operazione poco appetibile per i contribuenti potenzialmente interessati.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* pone in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando incomprensibile la compressione dei tempi dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, a fronte della disponibilità circa un mese prima della decadenza del decreto-legge n. 193. La possibilità di svolgere un esame approfondito e di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera è preclusa a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

Il senatore URAS *(Misto)* esprime preoccupazione circa la reale efficacia delle disposizioni in materia fiscale, i quali hanno per definizione effetti verificabili solo successivamente all'entrata in vigore. Sollecita pertanto una compiuta riflessione politica in merito all'impatto delle misure in esame sulle relazioni dell'amministrazione finanziaria con i contribuenti.

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* considera scarsamente praticabile l'esame del decreto-legge in titolo alla luce delle condizioni oggettive in cui si trovano a operare le Commissioni 5ª e 6ª riunite.

Il presidente TONINI osserva che la propria proposta concernente il termine per la presentazione degli emendamenti e il calendario per l'esame in sede referente è funzionale al rispetto delle scelte prese dalla Conferenza dei Capigruppo. Ritiene inoltre che la questione politica dell'emendabilità del testo in esame dipenda dalle valutazioni di maggioranza e Governo.

Il vice ministro CASERO specifica che il testo all'esame del Senato è risultante dalla trattazione approfondita compiuta dalle Commissioni bilancio e finanze riunite della Camera. Auspica che il Senato non modifichi quanto acquisito.

Il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* propone che, diversamente da quanto prospettato dalla Presidenza, il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 del 23 novembre. Insiste quindi perché la sua proposta sia messa in votazione.

Il presidente TONINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del senatore D'Alì, che risulta respinta.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta precedentemente formulata dal presidente Tonini di porre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 22 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
DE BIASI

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DE BIASI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione all'affare assegnato concernente la realizzazione del progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato «Italia 2040 *Human Technopole*» (Atto n. 827)

Rivolto un saluto di benvenuto all'ospite, la presidente DE BIASI comunica che la procedura informativa all'ordine del giorno avrà inizio con la relazione del ministro Giannini sul progetto *Human Technopole*, alla

quale potranno seguire interventi, per la formulazione di eventuali domande, dei senatori interessati.

Avverte che, poiché l'Assemblea avvierà i propri lavori alle ore 9,30, in considerazione del limitato tempo disponibile, ciascun Gruppo parlamentare potrà fruire di uno spazio d'intervento, eventualmente suddiviso tra più oratori, di durata non superiore a tre minuti. Ciò al fine di assicurare al Ministro un tempo congruo per la replica e per garantire, altresì, che l'audizione si concluda nella giornata odierna, in armonia col programma dei lavori definito dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il ministro GIANNINI ringrazia anzitutto le Commissioni riunite per averle fornito l'opportunità di chiarire ulteriormente in merito al progetto *Human Technopole,* sul quale ricorda, peraltro, di aver riferito recentemente anche in sede di *question time*.

Rimarca preliminarmente che il progetto in questione è stato concepito alla stregua di un'importante eredità della manifestazione *Expo* ed è inteso alla creazione di un'infrastruttura per la ricerca, che consenta al Paese di competere nelle discipline scientifiche riconducibili al settore delle scienze per la vita, anche nella prospettiva di *Horizon 2020*.

Ravvisa l'opportunità di soffermarsi, nell'ambito della propria relazione, su tre aspetti reputati di peculiare rilievo: il sistema di *governance* di *Human Technopole*; il ruolo svolto dal proprio Dicastero nell'ambito del progetto; il processo di valutazione internazionale.

Quanto alla *governance*, ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre, è stato adottato il progetto esecutivo finale, nel cui ambito è prevista l'istituzione di un comitato di coordinamento, cui è demandata la gestione della fase di *start up*. Sottolinea che all'organismo in questione sono state attribuite funzioni di rilievo nell'ottica dell'apertura e della trasparenza: verifica di coerenza tra progetto e susseguenti attività scientifiche; raccordo con le competenze scientifiche di livello sia nazionale che internazionale; ruolo consultivo e di indirizzo per ciò che attiene alle attività di selezione del personale e di impiego delle risorse; rendicontazione periodica ai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e delle finanze – MEF e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR).

Fa altresì rilevare che, per assicurare la sostenibilità del progetto, nell'ambito del disegno di legge di bilancio è stata inserita una disposizione (articolo 19) che prefigura l'istituzione di un'apposita Fondazione: quest'ultima, ancorché fondata e sottoposta alla vigilanza di MIUR e MEF, potrà in autonomia sovrintendere all'implementazione di *Human Technopole*. È prevista altresì l'adozione di uno statuto – la cui predisposizione sarà curata dal predetto comitato di coordinamento – nel cui ambito saranno disciplinati diversi ulteriori profili, tra i quali quello concernente la partecipazione alla Fondazione di altri enti, pubblici e privati.

Passando a trattare degli aspetti relativi alla valutazione del progetto, riferisce che quest'ultimo, a seguito dell'elaborazione da parte dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), è stato sottoposto a referaggio internazionale: tale processo è stato svolto sotto l'egida del MIUR, che ha curato l'individuazione di un *panel* di esperti internazionali, non italiani, di riconosciuta autorevolezza, competenza e indipendenza, i quali hanno svolto le proprie valutazioni in maniera anonima, sulla scorta di una griglia che comprendeva sei aree tematiche (visione scientifica, competitività, organizzazione, struttura e programma dei centri, congruità e sostenibilità, qualificazione scientifica dei coordinatori per la fase di *start up)*, oltre che uno spazio per valutazioni ulteriori.

Fa presente che il giudizio dei valutatori è stato nel complesso di segno positivo, pur se accompagnato da alcuni rilievi, che sono stati successivamente recepiti in sede di elaborazione del progetto finale. Soggiunge che le valutazioni in discorso sono state trasmesse, oltre che all'IIT per la finalizzazione del progetto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al comitato di coordinamento, che ne curerà la successiva pubblicazione.

In conclusione, esprime il convincimento che il progetto *Human Technopole* si svilupperà nel corso del prossimo decennio, come si conviene per ogni progetto di elevato spessore scientifico, all'insegna dei principi di inclusività, apertura, trasparenza e qualità scientifica.

La presidente DE BIASI osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chiede dunque al Ministro di mettere a disposizione il testo, utile ai fini del prosieguo dell'esame.

Seguono quesiti posti dai senatori.

La senatrice DI GIORGI *(PD)* ringrazia il Ministro per aver chiarito i tratti salienti del percorso intrapreso, di cui in effetti non si aveva piena contezza. Ritiene pertanto che le affermazioni del Ministro rassicurino circa i dubbi emersi inizialmente, in quanto l'elaborazione successiva del progetto sana le preoccupazioni anche rispetto al coinvolgimento di tutta la ricerca italiana.

Dopo essersi interrogata sulla durata in carica del Comitato di coordinamento, giudica scientificamente positivo il processo *in itinere*, nonostante una partenza a suo avviso non del tutto adeguata, esprimendo altresì una valutazione favorevole sul confronto internazionale assicurato.

Nel sottolineare che il mondo della ricerca guarda con particolare attenzione al suddetto progetto, anche tenuto conto delle ingenti risorse stanziate, rende merito al Governo per aver messo in atto nell'ultimo biennio interventi significativi per il settore, purtroppo penalizzato nel corso degli anni.

Afferma altresì che l'assunzione di giovani consentirà un grande impulso generale alla ricerca e dunque l'impegno finanziario per la Fondazione deve essere a suo avviso considerato complessivamente rispetto al-

l'intero sistema. Sollecita tuttavia il Ministro a riequilibrare, quanto meno in occasione del disegno di legge di bilancio in discussione, la condizione degli enti di ricerca esistenti, i quali vivono una situazione di sofferenza. Reputa perciò necessario dare un segnale a tali organismi in termini di certezza di risorse.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* reputa non del tutto convincenti le affermazioni del Ministro, domandando anzitutto quale sarà il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti, tenuto conto che sono già state effettuate le relative nomine senza alcun passaggio parlamentare. Ritiene invece che la trasparenza e l'inclusività attengano anche al coinvolgimento del Parlamento e non solo del mondo della ricerca.

Chiede poi maggiori dettagli sulle procedure di selezione e di nomina dei membri del Comitato, sulla partecipazione finanziaria degli enti pubblici coinvolti e sull'eventuale osmosi che si potrebbe verificare con i soggetti privati chiamati a partecipare alla Fondazione.

Intende inoltre sapere se lo statuto della Fondazione sarà reso pubblico e in che misura il Parlamento sarà aggiornato. Domanda altresì i tempi di pubblicazione delle valutazioni internazionali e di quelle relative alla selezione degli esperti, lamentando che le prime, seppur anonime, non siano state ancora rese conoscibili.

Avviandosi alla conclusione, si interroga sui meccanismi di turnazione all'interno del Comitato e sulla sua durata, sottolineando criticamente che nel cosiddetto processo di assegnazione *top down* sarebbe stato opportuno un confronto preventivo.

Il senatore ZUFFADA *(FI-PdL XVII)* si sarebbe aspettato un ruolo più attivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già nella fase iniziale del progetto, in quanto è sembrato che l'iniziativa non includesse affatto il Dicastero. Ritiene peraltro che il coinvolgimento preponderante dell'IIT – di cui riconosce comunque il valore – abbia di fatto determinato una sorta disconoscimento della qualità degli enti pubblici di ricerca, diffondendo una certa insoddisfazione anche tra i rettori degli atenei milanesi. Ricorda del resto che i finanziamenti storicamente ottenuti dall'IIT rispetto agli altri enti di ricerca hanno reso evidente una precisa scelta di indirizzo.

Avrebbe perciò auspicato un chiarimento, tanto più che la grande attenzione dimostrata rispetto al progetto dello *Human Technopole*, di indubbia rilevanza, risulta a suo giudizio squilibrata rispetto alla gestione ordinaria della ricerca. Pur condividendo infine la celerità riscontrata per l'attuazione del suddetto progetto, lamenta l'assenza di analoga tempestività per altri segmenti del comparto, tenuto conto il ritardo nell'approvazione del Programma nazionale della ricerca (PNR).

La senatrice CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* manifesta stupore per un progetto dall'origine a suo avviso anomala, in un contesto di sofferenza in cui ad esempio si è perso il 50 per cento delle

borse di dottorato. Giudica quindi irrituale la procedura intrapresa, soprattutto se confrontata con l'ambito internazionale e con le modalità di cooptazione di alcuni enti e di esclusione di altri.

Fa presente peraltro che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato reso partecipe solo da marzo 2016 e ritiene che le valutazioni abbiano rappresentato una farsa, in quanto si è trattato esclusivamente di esprimere opinioni su un progetto senza alcun meccanismo di analisi comparativa. Deplora pertanto che non sia possibile conoscere una visione migliore del progetto stesso, atteso che è mancato il confronto.

Nel richiamare il contenuto del disegno di legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, alla luce dell'ingente finanziamento disposto dall'articolo 19, domanda se sia possibile introdurre un meccanismo di stretto collegamento tra l'assegnazione delle risorse e la *performance* dell'ente. Ciò, al fine di dissociare la Fondazione *Human Technopole* da meccanismi che reputa discutibili, come ad esempio accade per IIT, il quale beneficia di risorse cospicue senza alcuna valutazione e, pur essendo di fatto un ente pubblico, mantiene a suo avviso una certa opacità finanziaria.

Segnala altresì che la definizione di «progetto esecutivo» contenuta nel disegno di legge di bilancio dovrebbe essere più correttamente sostituita da quella di «*masterplan*» al fine di rendere l'idea di una fase ancora di elaborazione.

Sollecita poi il Ministro ad esprimersi sulla possibilità che il direttore della Fondazione venga selezionato tramite un bando gestito dal Dicastero da lei diretto, domandando altresì se il progetto possa essere inserito nel PNR.

In conclusione, nel prendere atto di una programmazione decennale per l'iniziativa relativa allo *Human Technopole*, chiede se vi sia una visione altrettanto di lungo periodo per l'intero comparto della ricerca e se il Ministro intenda utilizzare le risorse pubbliche accantonate sulla contabilità di IIT presso la Banca d'Italia.

Intervenendo in sede di replica, il ministro GIANNINI conviene sulla opportunità di assumere determinazioni in ordine alla destinazione dei fondi accantonati presso la Banca d'Italia e di pertinenza dell'IIT: è dell'avviso che dette risorse, mantenendo un'adeguata quota di riserva per l'Istituto, debbano essere messe a disposizione della ricerca di base.

In merito alla scelta di investire risorse importanti sul progetto *Human Technopole*, adottata dal Governo, rimarca che si tratta di una metodologia *top down* seguita da diversi altri Paesi e che, in tale ambito, il MIUR si è attivato tempestivamente al fine di corrispondere alle richieste e alle proposte migliorative provenienti dalle università milanesi e più in generale dal mondo della ricerca.

Quanto alla necessità di destinare maggiori fondi alla ricerca in generale, ritiene che si possa e si debba sempre fare di più in tale settore ma evidenzia che l'andamento degli investimenti per le università, sia per ciò che attiene al capitale umano, sia per ciò che concerne il fondo di finan-

ziamento ordinario, fa registrare un andamento crescente: per il capitale umano (dottorati di ricerca, chiamate dirette e incentivi mobilità, ricercatori Montalcini, piano straordinario ricercatori, piano straordinario professori di seconda fascia, piano straordinario professori di prima fascia, finanziamento ricerca di base, cattedre Natta, dipartimenti di eccellenza), si passa dai circa 328 milioni di euro del 2014 alla cifra programmata per il 2018 di circa 774 milioni; per il fondo di finanziamento ordinario, si passa dai 6,9 miliardi del 2005 ai 7,2 miliardi previsti per il 2018.

Riguardo alle modalità di selezione, fa presente che si procederà attraverso bandi internazionali.

Quanto infine al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari sui diversi profili evocati nell'ambito degli interventi, ritiene che queste ultime dispongano degli strumenti per chiedere conto dell'operato del Governo e di quanti coopereranno all'implementazione del progetto: per parte sua, assicura che il MIUR non si sottrarrà a ulteriori occasioni di confronto su tali tematiche.

La PRESIDENTE, ringraziata l'audita, comunica che eventuali ulteriori quesiti e le relative risposte potranno essere formulati per iscritto. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella odierna seduta delle Commissioni riunite, in relazione all'affare assegnato n. 827 (progetto *Human Technopole)*, è stata depositata documentazione da parte del ministro Giannini.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria

440ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO *(PD)* illustra il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, che concorre con il disegno di legge di bilancio, cui è sostanzialmente collegato, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016.

Il testo si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I, che comprende i primi tre articoli, reca misure urgenti in materia di riscossione.

In particolare, l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1º luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale assunto a tempo indeterminato è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata. Entro il 30 aprile 2017, l'ammini-

stratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1º giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali.

L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

Il Capo II, recante misure urgenti in materia fiscale, comprende gli articoli da 4 a 7.

L'articolo 4 contiene disposizioni per il recupero dell'evasione. In particolare, si prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (il cosiddetto spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

All'articolo 5, si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura, il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

L'articolo 7 introduce l'articolo 5-*octies* nel decreto-legge n. 167 del 1990, riaprendo così i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria *(voluntary disclosure)* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame – al 31 luglio 2017.

Gli articoli da 8 a 14, contenuti nel Capo III, recano misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Nello specifico, l'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 9 finanzia fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite *United Nations Support mission in Lybia* (UNSMIL).

L'articolo 10 incrementa le risorse per il 2016 e il 2018 e mantiene in bilancio le maggiori risorse stanziate per il 2016 a favore del Contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) 2016-2020, in corso di perfezionamento.

L'articolo 11 reca misure urgenti per il trasporto regionale, mentre l'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei Comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interviene in materia di accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

Al Capo IV, l'articolo 15 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento e incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), mentre l'articolo 16 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Conclude, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria

663ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono i sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TONINI *(PD)*, in sostituzione del relatore Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che il testo non è stato modificato in sede referente e pertanto rimane confermato il parere non ostativo già espresso in tale circostanza.

In relazione agli emendamenti, segnala che non vi sono osservazioni per i profili di competenza.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previo parere favorevole dei rappresentanti del GOVERNO, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario Paola DE MICHELI presenta l'emendamento del Governo 1.1000, pubblicato in allegato, che recepisce il testo del decreto-legge n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)*, lamentando l'assenza nel provvedimento di disposizioni riguardanti le province rispetto alle quali il Governo già in altre occasioni ha mostrato disattenzione, illustra quindi l'emendamento 1.26 volto a consentire l'accettazione di perizie asseverate. Segnala quindi l'emendamento 5.11, volto a ricomprendere le pertinenze e gli annessi alle abitazioni nell'ambito della concessione dei benefici e l'emendamento 5.25 riguardante la cessione dei crediti dei soggetti beneficiari. Quanto all'articolo 6, ritiene opportuno segnalare gli emendamenti analoghi 6.3, 6.5 e 6.8 volti a consentire il risarcimento delle spese per il ripristino degli impianti, nonché la proposta 6.23 riguardante il rimborso integrale delle spese per le seconde case ricadenti al di fuori del cratere. Segnala quindi gli emendamenti 10.1, 11.1, 12.6, riguardanti l'aumento della percentuale di adeguamento antisismico, l'emendamento 17.0.1, volto a defiscalizzare le donazioni a favore dei luoghi terremotati, e l'emendamento 34.15. Illustra poi la proposta 48.1, con la quale si prevede l'esenzione dai versamenti e dagli adempimenti tributari in luogo della semplice sospensione, nonché le proposte 48.12, 48.13 e 48.14, le quali, in subordine rispetto alla proposta 48.1, mirano a prorogare la sospensione di alcuni pagamenti tra cui utenze e premi assicurativi.

Illustra infine l'emendamento 49.0.1 volto a introdurre una zona franca in analogia con quanto deciso in seguito al terremoto dell'Emilia.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, con riferimento all'emendamento 49.0.1, sottolinea l'importanza di prevedere fin dall'inizio l'introduzione di una zona franca anziché intervenire tardivamente come avvenuto per il terremoto dell'Emilia.

Il senatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti analoghi 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 con i quali si intende corrispondere un risarcimento *una tantum* ai proprietari di impianti fotovoltaici che hanno perso il diritto agli incentivi per effetto dell'interruzione della produzione dovuta al sisma del 24 agosto.

Il senatore URAS *(Misto)* illustra gli emendamenti 2.2, 3.8, riguardanti le assunzioni a tempo determinato, l'emendamento 3.10, in merito al trattamento economico dei dipendenti pubblici, e l'emendamento 36.0.1 relativo all'Agenzia per le politiche attive del lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente TONINI dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Rammenta quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1000 del Governo è già stato fissato per le ore 14 di oggi. In considerazione dei tempi necessari per la predisposizione del fascicolo dei subemendamenti, prevede che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, sarà interamente dedicata all'esame degli emendamenti all'atto Senato n. 2567 che non sono interessati dall'emendamento del Governo. Ritiene pertanto necessario decidere sin d'ora una seduta per il pomeriggio di lunedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

(al testo del decreto-legge)

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole: «eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1», *con le seguenti:* «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 1:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016» *con le seguenti:* «diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.»;

3) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

b) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016» *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

2) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

c) *al Titolo I, dopo il Capo I, aggiungere il seguente:* «Capo I-*bis* – Strutture provvisorie di prima emergenza, con il seguente articolo:

"Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di *container*, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei *container*, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei *container* di cui al comma 1, nonché correlati servizi e beni strumentali.

5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.

6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.

10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e *container*, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992''».

d) *all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed* e)*, sostituire le parole:* «alla data del 24 agosto 2016»*, con le seguenti:* «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2»;

e) *all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «del sisma del 24 agosto 2016»*, con le seguenti:* «degli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

f) *all'articolo 8:*

1) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 1 e, lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

3) *al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5.»;

g) *all'articolo 9, comma 1, dopo le parole:* «alla data del 24 agosto 2016», *aggiungere le seguenti:* «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2»;

1) *all'articolo 11, comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

h) *all'articolo 12, comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «all'evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

i) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

j) *all'articolo 14, comma 2:*

1) *alla lettera d), sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

2) *alla lettera f), sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

l) *dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:*

«Art. 15-*bis*.

(Interventi immediati sul patrimonio culturale)

1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.

2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e, limitatamente ai centri storici, *c)*, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.

5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.

6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:

a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;

b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-*bis*, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art.15-*ter*.

(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 della medesima legge, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo».

l) *all'articolo 16:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016»*, con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016»*, con le seguenti:* «di cui all'articolo 1».

m) *al Titolo II, dopo il Capo I aggiungere il seguente:*

«CAPO I-*bis*

SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Art. 18-*bis*.

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)

1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle

che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:

a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);

b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a 7 giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.

4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del mag-

gior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:

a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento;

b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

n) all'articolo 19:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici del 2016»;

o) *all'articolo 20:*

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «verificatisi il 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»;

3) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dell'area colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

4) *alla rubrica, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici del 2016»;

p) *all'articolo 21:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2016»;

2) *al comma 3, capoverso comma 1, sostituire le parole:* «colpiti dal sisma del 24 agosto 2016»*, con le seguenti:* «colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «danneggiato dal sisma»*, con le seguenti:* «danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

4) *al comma 4, sostituire le parole:* «limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018»*, con le seguenti:* «delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

5) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis.* Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1 che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi sismici verificati si a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4-*ter*, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

4-*ter.* Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater.* Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 degli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

4-*quinquies.* Le imprese che hanno subìto danni a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subìto.

4-*sexies*. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 4-*quinquies* possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;

q) *all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

r) *all'articolo 24, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

s) *all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

t) *all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

u) *all'articolo 28, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

v) *all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole:* «dall'evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

w) *all'articolo 31, comma 7, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

x) *all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

y) *all'articolo 40, comma 1, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

z) *al Titolo III, Capo II, alla rubrica, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici del 2016»;

aa) *all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole:* «comunque entro il 24 novembre 2016», *con le seguenti:* «entro il 31 gennaio 2017»;

bb) *all'articolo 43, comma 3, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

cc) *all'articolo 44:*

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»; *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «4,6 milioni di euro per l'anno 2017», *e* «2,3 milioni di euro per l'anno 2018», *rispettivamente con le parole:* «7,6 milioni di euro per l'anno 2017» *e* «3,8 milioni di euro per l'anno 2018».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

3) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

4) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «dal sisma del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

dd) *all'articolo 45:*

1) *al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* «1. È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2) *al comma 3 sostituire le parole:* «pari a 50 milioni di euro», *con le seguenti:* «a 124,5 milioni di euro»;

3) *il comma 4 è sostituito dal seguente: «4.* In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52».

4) *al comma 5 sostituire le parole:* «pari a 80 milioni di euro», *con le seguenti:* «a 259,3 milioni di euro»;

5) *al comma 6, sostituire le parole:* «in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

6) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«*7.* I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7) *al comma 8, sostituire le parole:* «in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno

2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 52».

8) *sopprimere il comma 9.*

ee) *all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole:* «del 24 agosto 2016» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

ff) *all'articolo 48:*

1) *ai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 18, sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui agli allegati 1 e 2»;

2) *al comma 2 dopo le parole:* «dal 24 agosto 2016», *inserire le seguenti:* «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2»;

3) *al comma 4 dopo le parole:* «24 agosto 2016», *inserire le seguenti:* «ovvero del 26 ottobre 2016», *e sostituire le parole:* «di cui all'allegato 1», *con le seguenti:* «di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2»;

4) *al comma 9 sostituire le parole:* «autorizzano le aziende biologiche», *con le seguenti:* «con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole»;

5) *sostituire i commi 10, 11 e 12 con i seguenti:* «*10.* Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2016, n. 207, è prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

10-*bis.* La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2016, n. 207, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte con il citato decreto 10 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-*bis*, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.

12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal decreto 10 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-*bis*, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017».

6) *al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adem-

pimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017».

7) *al comma 13 sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e a 344,53 milioni di euro per il 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52»;

8) *sostituire il comma 14 con il seguente:* «14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni rispettivamente di cui all'allegato 1 e all'allegato 2»;

9) *al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* «nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1»*, con le seguenti:* «nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

10) *sostituire il comma 17 con il seguente:* «17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza».

gg) *all'articolo 49, aggiungere i seguenti commi:*

«9-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, e le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6, si applicano, sino al 31 luglio 2017, in relazione al comune di Camerino.

9-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.

9-*quater*. Nei casi di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9».

hh) *all'articolo 50, comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:* «*a)* nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali venti unità sono individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila, istituiti dall'articolo 67-*ter*, comma 2, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera, è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;

ii) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'as-

sunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni europee, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ll) *all'articolo 51:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» *con le seguenti:* «alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

2) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016», *con le seguenti:* «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

mm) *dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)

1. In occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora.

2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.

4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il Comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione di cui al comma precedente.

5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.

6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale».

nn) *sostituire l'articolo 52 con il seguente:*

«Art. 52.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21 è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 45, commi 4 e 8, 48, comma 13, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 0,127 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016 e 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 2»;

f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 50-*bis*, 48, commi 10, 11 e 13;

m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che restano acquisite all'erario;

n) quanto a 216,335 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;

o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».

oo) *dopo l'allegato, aggiungere il seguente:*

Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici
del 26 e del 30 ottobre 2016

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

pp) *sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:* «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

qq) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis.* Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016».

Plenaria

664ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, ricordando l'avvenuto deposito da parte del Governo dell'emendamento 1.1000, comunica che, dal confronto dei testi, si può procedere all'esame degli emendamenti inseriti agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 49 e 51, che non sono modificati dalle norme introdotte dall'emendamento governativo citato. Gli emendamenti riferiti agli articoli modificati si intendono invece accantonati e saranno esaminati con l'emendamento 1.1000 e i relativi subemendamenti. Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo a esprimere i pareri agli emendamenti sull'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme.

Con separate votazioni e previa verifica del prescritto numero di senatori gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono respinti dalla Commissione.

I senatori MANDELLI *(FI-PdL XVII)* e Serenella FUCKSIA *(Misto)* sottoscrivono l'emendamento 2.4.

Gli identici emendamenti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, con il favorevole parere del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO sono messi ai voti e approvati, mentre l'emendamento 2.8, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso negativo, posto ai voti e risulta respinto.

Il senatore BROGLIA *(PD)* ritira la proposta 2.9 e la trasforma nell'ordine del giorno G/2567/26/5, pubblicato in allegato, che il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE preannuncia un parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 purché venga sostituita la locuzione «ai Comuni e alle Province interessate» con la seguente: «agli enti locali interessati».

I senatori BELLOT *(Misto-Fare!)*, SANTINI *(PD)*, COMAROLI *(LN-Aut)* e URAS *(Misto)* dichiarano di accettare la riformulazione proposta in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si associa al giudizio favorevole sugli identici emendamenti così modificati.

Gli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 3.4 (testo 2), posti congiuntamente ai voti risultano accolti.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 3.5 segnalando che il tema trova accoglimento nell'emendamento 1.1000 del Governo.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ritira dunque la proposta da ultimo citata.

Il RELATORE invita al ritiro delle proposte 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 3.13 e 3.14, in mancanza preannunciando parere contrario. La rappresentante del GOVERNO si associa al parere espresso.

Gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.12 e 3.14 sono ritirati a cura dei rispettivi proponenti, mentre le proposte 3.6, 3.7, 3.8, 3.11 e 3.13, poste separatamente ai voti risultano respinte.

Il RELATORE propone di accantonare gli emendamenti 3.15 e 3.16 per un ulteriore loro approfondimento.

Il PRESIDENTE ne dispone quindi l'accantonamento.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, segnalando che il tema è sostanzialmente trat-

tato dalla proposta del Governo 1.1000. Si associa al parere espresso il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti da 5.1 a 5.11. La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* chiede chiarimenti sull'orientamento contrario rispetto alla proposta 5.1, dal momento che l'articolato sembra escludere dagli interventi di sostegno le pertinenze degli immobili, quali ad esempio le autorimesse o le cantine.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa che l'orientamento contrario è determinato proprio dalla circostanza che tutte le unità accatastate, e dunque anche le pertinenze, potranno essere oggetto di interventi ricostruttivi assistiti dalle provvidenze di legge.

Il RELATORE precisa ulteriormente, con riferimento alle successive proposte sulle quali si è dato parere negativo, che si è scelto di escludere le proposte emendative che tendevano ad irrigidire il programma delle ricostruzioni, inserendo un ordine di priorità, al fine di lasciare capacità di azione alla struttura commissariale e di evitare in ogni caso ostacoli al processo di ripresa delle comunità colpite. Altresì precisa che ottengono parere contrario le proposte che fissano in modo puntuale le percentuali di contributo alla ricostruzione, dal momento che potrebbero determinare sovracoperture in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)*, preso atto delle rassicurazioni del Governo ritira l'emendamento 5.1.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ritira a sua volta le proposte 5.2 e 5.10.

Con successive, separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ritira l'emendamento 5.11 preannunciando un ordine del giorno a trasformazione della proposta.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sugli emendamenti 5.12 e 5.13, invitando all'accoglimento del secondo citato, che appare preferibile dal punto di vista della formulazione testuale e al ritiro del primo.

Il senatore URAS *(Misto)* ritira dunque la proposta 5.12 chiedendo di apporre la propria firma e quella della senatrice De Petris all'emendamento 5.13.

Con il parere favorevole altresì della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 5.13, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario Paola DE MICHELI sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17.

Il RELATORE propone l'accantonamento dell'emendamento 5.18 per verificarne la possibilità di accoglimento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 5.18.

Il RELATORE invita al ritiro e all'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 5.19, dal momento che il testo del decreto-legge già contiene la norma proposta.

Il senatore SANTINI *(PD)* sottoscrive e ritira la proposta 5.19, alla quale dichiara di aggiungere la firma anche la senatrice FUCKSIA *(Misto)*.

Il RELATORE esprime poi parere contrario, cui si associa la rappresentante del GOVERNO, sugli emendamenti da 5.20 a 5.30. Con l'occasione precisa che sono stati considerati non accoglibili gli emendamenti sul tema dei mutui, dal momento che l'attuale meccanismo è già più favorevole per il cittadino, poiché il credito d'imposta riguarda solo il rapporto tra banche ed amministrazione fiscale.

Il senatore VERDUCCI *(PD)*, dichiarandosi soddisfatto delle risposte ottenute sul tema dei mutui dichiara di ritirare gli emendamenti 5.22 e 5.27.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ritira l'emendamento 5.26.

Con separate e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 5.20, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25, 5.28, 5.29 e 5.30.

Il RELATORE propone l'accantonamento della proposta 5.31, in vista di una verifica sull'esame della tematica, attualmente in corso alla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 5.31.

Con il contrario parere del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO sono messi ai voti e respinti gli emendamenti 5.32 e 5.33.

Il senatore URAS *(Misto)*, a seguito di conforme invito del relatore, ritira l'emendamento 5.0.1, prendendo atto che la tematica è affrontata nell'ambito della proposta governativa 1.1000.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE invita al ritiro delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 e 6.9, in mancanza esprimendo parere contrario, così come è contrario il parere sugli emendamenti 6.1, e sulle proposte da 6.10 a 6.18.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa, nell'associarsi al parere espresso dal relatore, che gli impianti energetici dedicati all'autoproduzione e autonomi sono ricompresi nel programma di ricostruzione e che dunque gli emendamenti che li citano si rivelano pertanto non necessari.

Il senatore VERDUCCI *(PD)*, prendendo atto dei chiarimenti del Governo ritira la proposta 6.2.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* chiede l'accantonamento della proposta 6.3, per verificare la possibilità di una formulazione accoglibile da parte del Governo.

Il PRESIDENTE dispone dunque l'accantonamento dell'emendamento 6.3.

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* ritira l'emendamento 6.4 ed i successivi 6.7 e 6.9.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ritira la proposta 6.5 e la successiva 6.8.

Il senatore SANTINI *(PD)* ritira l'emendamento 6.18.

Gli emendamenti 6.1, 6.6, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17 sono separatamente posti ai voti e risultano respinti.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 e 6.25, si associa la rappresentante del GOVERNO.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario relativo agli emendamenti 6.19 e 6.20.

Il RELATORE precisa che il disposto dell'emendamento 6.19 può dirsi già contenuto nella normativa esistente.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'emendamento 6.20 può ritenersi superfluo, dal momento che tutte le seconde case sono incluse tra i benefici del programma di ricostruzione, con la sola eccezione di quelle estranee al cratere sismico e non utilizzate con locazione o altro titolo giuridicamente idoneo.

Preso atto delle spiegazioni il senatore VERDUCCI *(PD)* ritira gli emendamenti 6.19 e 6.20.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ritira la proposta 6.21, mentre la senatrice PEZZOPANE *(PD)* ritira la successiva 6.22 e la senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* l'ulteriore 6.23.

Il RELATORE prende poi la parola sull'emendamento 6.24, evidenziando che non vi è al riguardo un orientamento negativo ma che, forse involontariamente, la prescrizione ivi contenuta di rispetto delle disposizioni urbanistiche degli enti locali potrebbe risultare restrittiva rispetto al testo attuale.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)*, prendendo atto delle possibili problematiche interpretative, ritira l'emendamento 6.24.

L'emendamento 6.25, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti da 6.26 a 6.37.

Si associa la rappresentante del GOVERNO, la quale ribadisce l'impossibilità di accogliere emendamenti che possano comportare la somma di diversi tipi di agevolazione superando il 100 per cento del valore dei beni, dando così luogo ad una sovracompensazione, non consentita dalle norme europee.

Gli emendamenti 6.26. 6.27 e 6.28 sono dunque posti congiuntamente ai voti e respinti, così come i successivi 6.31, 6.32 e 6.37 che la Commissione respinge con separate votazioni.

Gli emendamenti 6.29, 6.33, 6.34, 6.35 e 6.36 sono ritirati a cura dei rispettivi proponenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.38, 6.40 e 6.41, mentre esprime un orientamento contrario sulla proposta 6.39; si associa al parere anche la rappresentante del GOVERNO. Gli emendamenti 6.38, 6.40 e 6.41 sono, con separate votazioni, approvati dalla Commissione.

L'emendamento 6.39 messo ai voti risulta invece respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario, condiviso dal rappresentante del GOVERNO, sugli emendamenti 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45.

Gli emendamenti 6.42, 6.44 e 6.45 sono ritirati dal senatore SANTINI *(PD)*.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.43.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, mentre propone l'accantonamento delle proposte aggiuntive 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e invita al ritiro dell'ulteriore 7.0.4.

La rappresentante del GOVERNO si associa alle proposte del relatore.

Gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 di analogo contenuto, posti congiuntamente ai voti sono respinti, come respinto risulta l'emendamento 7.5.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

La senatrice BELLOT *(Misto-Fare!)* ritira l'emendamento 7.0.4.

Su richiesta del relatore, il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta per consentire al relatore e alla rappresentante del Governo di valutare gli emendamenti relativi agli articoli successivi al 7 al fine dell'espressione dei pareri.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 8.1 invitando il proponente a trasformarla in un ordine del giorno. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti 8.6, 8.7 (testo 2), 8.8 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1 e 8.0.2. Il parere è contrario sull'emendamento 8.10.

La senatrice MANGILI *(M5S)* ritira l'emendamento 8.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/2567/27/5, pubblicato in allegato, che il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.10.

Il PRESIDENTE dispone successivamente l'accantonamento delle proposte 8.6, 8.7 (testo 2), 8.8 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1 e 8.0.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, con successive separate votazioni sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12,

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 11.1, 11.2 e 11.3 le quali, poste separatamente ai voti, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, sono respinte.

In relazione all'articolo 12 il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7 e 12.8. Quanto all'emendamento 12.2, propone la seguente riformulazione: «Al comma 1 lettera a), aggiungere *in fine* le seguenti parole: «anche da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

Il senatore SANTINI *(PD)* accetta la riformulazione dell'emendamento nel senso proposto dal relatore in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, con il parere conforme della rappresentante del Governo, l'emendamento 12.1 è respinto.

Le senatrici PEZZOPANE *(PD)*, BULGARELLI *(M5S)* e MANGILI *(M5S)* e il senatore URAS *(Misto)* dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 12.2 (testo 2) il quale, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato.

Posti separatamente ai voti, con il parere conforme della rappresentante del Governo, gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5 sono respinti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa, in relazione all'emendamento 12.6 che la proposta è suscettibile di produrre notevoli oneri. Invita a considerare che è stato demandato alle ordinanze di protezione civile la decisione circa il livello di adeguamento ritenuto appropriato per ogni tipologia di territorio.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* ritiene incoerente tale parere rispetto alla generosità mostrata dal Governo nell'incentivare l'efficientamento energetico per effetto della ricostruzione. È innegabile che l'adeguamento sismico sia da considerarsi prioritario rispetto all'efficientamento energetico.

Su proposta del relatore, il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 12.6.

Con il parere conforme contrario della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.7 e 12.8 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 14.1, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.0.2 e 14.0.3. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 14.7, 14.22 e 14.23. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 14.10. Sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.4 si riserva di presentare una riformulazione chiedendone nel frattempo l'accantonamento.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO ai pareri espressi dal relatore, l'emendamento 14.1 è posto ai voti e respinto.

La Commissione approva con un'unica votazione gli emendamenti 14.3 e 14.4 di identico contenuto. Approva successivamente l'emendamento 14.2. Infine, con separate votazioni respinge gli emendamenti 14.5 e 14.6.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta 14.7.

Con separate e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 14.8, 14.9 e 14.11, mentre l'emendamento 14.10, posto ai voti risulta approvato.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ritira l'emendamento 14.12.

Successivamente, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20 e 14.21.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 14.22, 14.23 e 14.0.1.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* e la senatrice FUCKSIA *(Misto)* aggiungono la propria firma all'emendamento 14.0.1.

Con separate e distinte votazioni, sono quindi poste ai voti e respinte le proposte 14.0.2 e 14.0.3.

Il PRESIDENTE dispone infine l'accantonamento della proposta 14.0.4.

In relazione all'articolo 15, il senatore SANTINI *(PD)* ritira l'unico l'emendamento 15.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 16.3.

Il senatore SANTINI *(PD)* ritira l'emendamento 16.2.

Successivamente, con separate votazioni e con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 16.1 e approva l'emendamento 16.3.

In relazione all'articolo 17, il RELATORE propone l'accantonamento dell'unico emendamento 17.0.1 in quanto la proposta dovrà essere coordinata con un altro testo già presentato in relazione al medesimo argomento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta 17.0.1.

In relazione all'articolo 18, su proposta del relatore, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.0.1.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta per consentire al relatore e alla rappresentante del Governo di esaminare gli emendamenti successivi per l'espressione del parere.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 18,30

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, sui quali il RELATORE esprime parere contrario, al quale si conforma la rappresentante del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti la Commissione respinge tutti gli emendamenti all'articolo 22.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 23, si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, sui quali il RELATORE esprime parere contrario conformemente alla sottosegretaria Paola DE MICHELI.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti sono tutti respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il RELATORE, concorde la rappresentante del GOVERNO, propone l'accantonamento degli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3, dei quali si riserva di presentare una riformulazione. Esprime quindi parere contrario sulla proposta 27.4.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento 27.1, 27.2 e 27.3.

Posto ai voti, l'emendamento 27.4 è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 29.1 e 29.2.

Posto ai voti, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 29.1 è respinto.

Il senatore DEL BARBA *(PD)* ritira l'emendamento 29.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti da 30.1 a 30.11 e parere favorevole sugli emendamenti 30.12 e 30.13, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti 30.14 e 30.15.

Si esprime in senso conforme la rappresentante del GOVERNO.

Con separate votazioni sono pertanto respinti gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10 e 30.11, mentre con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 30.12 e 30.13.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 30.14 e 30.15.

In relazione all'articolo 31, il RELATORE esprime parere contrario sull'unico emendamento 31.1 che, posto ai voti con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, è respinto.

In relazione all'articolo 32, il PRESIDENTE rammenta che l'unico emendamento 32.1 è inammissibile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'emendamento 34.6, fa presente che il tema è già oggetto di protocolli di intesa con gli ordini professionali, mentre con riferimento all'emendamento 34.16 chiarisce che la proposta comporterebbe un vincolo eccessivo per la procedura.

Si esprime in senso conforme il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Il senatore SANTINI *(PD)* ritira gli emendamenti 34.3 e 34.9. Fa inoltre proprio e ritira l'emendamento 34.13.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.10, 34.11, 34.12, 34.14, 34.15 e 34.16.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4 e 35.5, nonché parere contrario sull'emendamento 35.6.

Il senatore SANTINI *(PD)* fa proprio e ritira l'emendamento 35.6.

La Commissione, previo parere conforme della rappresentante del Governo, approva gli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4 e 35.5.

Quanto all'articolo 36 il RELATORE propone l'accantonamento dell'emendamento 36.0.1 riservandosi di presentarne una riformulazione resa necessaria dal fatto che l'ANPAL non può esercitare le funzioni previste dalla proposta. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 36.0.2 e propone l'accantonamento dell'emendamento 36.0.3. Si esprime in senso conforme la rappresentante del GOVERNO.

La senatrice FUCKSIA *(Misto)* aggiunge la propria firma all'emendamento 36.0.1 e la senatrice BULGARELLI *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 36.0.3.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 36.0.1 e 36.0.3.

L'emendamento 36.02, posto ai voti è respinto.

Non vi sono emendamenti riferiti agli articoli 37 e 38.

In relazione all'articolo 39, il RELATORE esprime parere contrario sull'unico emendamento 39.1.

Il senatore SANTINI *(PD)* fa proprio e ritira l'emendamento in questione.

Il PRESIDENTE ricorda infine che sono allegati al resoconto della seduta odierna i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

(al testo del decreto-legge)

G/2567/14/5

CANDIANI

La Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 che estende le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori e i soggetti indicati nel decreto-legge n. 205 del 2016;

premesso che:

i drammatici eventi sismici che hanno colpito il territorio tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo hanno devastato la vita delle persone e reso ancora più difficile l'esistenza a chi affetto da disabilità;

nel comune di Norcia è attivo da anni il centro diurno per disabili denominato «Tutti i colori del mondo», mentre nel comune di Cascia è parimenti attivo il centro diurno per disabili «l'OASI», gestito per conto della Asl-distretto Valnerina, dalla cooperativa «L'incontro »;

alla data del 12 novembre u.s. degli Il disabili affidati alle attenzioni del centro diurno 3 risultano essersi trasferiti con le famiglie sul lago Trasimeno, mentre ben 7 risultano ancora presenti nel territorio della Valnerina;

dopo il terremoto, la non disponibilità degli spazi precedentemente utilizzati, sta inevitabilmente aumentando lo stato di difficoltà con cui i disabili e le loro famiglie affrontano la quotidianità;

a Cascia è attiva dal 1998 l'associazione ONLUS «L'Oasi», che si occupa della promozione di attività a supporto dell'integrazione sociale dei disabili,

impegna il governo:

ad attivarsi al fine di consentire la riattivazione, il più velocemente possibile, degli spazi e delle attività dei menzionati centri diurni per disabili, dando il necessario supporto logistico e di risorse ai comuni, onde consentire anche la riattivazione delle associazioni che volontariamente danno assistenza disabili della Valnerina.

G/2567/15/5

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI

La Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 che estende le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori e i soggetti indicati nel decreto-legge n. 205 del 2016;

considerata la grave situazione causata dagli eventi sismici verificati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno gravemente ferito l'Umbria;

valutata la difficile fase emergenziale legata agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che hanno anche determinato difficoltà nel reperimento di adeguate strutture di accoglienza per i terremotati;

tenuto conto della richiesta formulata in una lettera inviata dall'assessore regionale alla Sanità, Coesione Sociale e *Welfare*, Luca Barberini, al ministro dell'Interno, Angelino Alfano e, per conoscenza, ai prefetti di Perugia e Terni, intesa a chiedere la non assegnazione di nuovi contingenti di richiedenti asilo alla Regione Umbria, evidenziando come «la comunità umbra, da sempre, ha dimostrato una grande disponibilità nell'accoglienza, forte della propria identità culturale ancorata ai principi della pace, del dialogo, della solidarietà, della promozione dei diritti umani», ad oggi non sia nelle condizioni di farsi carico di nuovi flussi migratori,

impegna il Governo:

a non assegnare alla Regione Umbria ulteriori quote di richiedenti asilo per evitare che le istituzioni pubbliche e private siano sottoposte a nuovi insostenibili sforzi in questo momento particolare in cui occorre invece gestire al meglio l'emergenza post sisma, assicurando ai cittadini terremotati le migliori risposte possibili.

G/2567/16/5

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI

La Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 che estende le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori e i soggetti indicati nel decreto-legge n. 205 del 2016;

considerata la grave situazione causata dagli eventi sismici verificati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno gravemente ferito le Marche;

valutata la difficile fase emergenziale legata agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che hanno anche determinato difficoltà nel reperimento di adeguate strutture di accoglienza per i terremotati;

tenuto conto che i comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo Camerino e Ancona non sono nelle condizioni di farsi carico dell'accoglienza di nuovi contingenti di richiedenti asilo,

impegna il Governo,

a non assegnare alle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo Camerino e Ancona ulteriori quote di richiedenti asilo per evitare che le istituzioni pubbliche e private siano sottoposte a nuovi insostenibili sforzi in questo momento particolare in cui occorre invece gestire al meglio l'emergenza post sisma, assicurando ai cittadini terremotati le migliori risposte possibili.

G/2567/17/5

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

La Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 che estende le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori e i soggetti-indicati nel decreto-legge n. 205 del 2016;

considerata la grave situazione causata dagli eventi sismici verificati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno gravemente ferito l'Abruzzo;

valutata la difficile fase emergenziale legata agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che hanno anche determinato difficoltà nel reperimento di adeguate strutture di accoglienza per i terremotati;

tenuto conto che i comuni delle provincie di Teramo e L'Aquila non sono nelle condizioni di farsi carico dell'accoglienza di nuovi contingenti di richiedenti asilo,

impegna il Governo:

a non assegnare alle provincie di Teramo e L'Aquila ulteriori quote di richiedenti asilo per evitare che le istituzioni pubbliche e private siano sottoposte a nuovi insostenibili sforzi in questo momento particolare in cui occorre invece gestire al meglio l'emergenza post sisma, assicurando ai cittadini terremotati le migliori risposte possibili.

G/2567/18/5
ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

La Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 che estende le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori e i soggetti indicati nel decreto-legge n. 205 del 2016;

considerata la grave situazione causata dagli eventi sismici verificati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno gravemente ferito il Reatino;

valutata la difficile fase emergenziale legata agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che hanno anche determinato difficoltà nel reperimento di adeguate strutture di accoglienza per i terremotati;

tenuto conto che i comuni della provincia di Rieti non sono nelle condizioni di farsi carico dell'accoglienza di nuovi contingenti di richiedenti asilo,

impegna il Governo:

a non assegnare alla provincia di Rieti ulteriori quote di richiedenti asilo per evitare che le istituzioni pubbliche e private siano sottoposte a nuovi insostenibili sforzi. in questo momento particolare in cui occorre invece gestire al meglio l'emergenza post sisma, assicurando ai cittadini terremotati migliori risposte possibili.

G/2567/19/5
CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI

La Commissione,

esaminato l'emendamento 1.1000 che estende le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai territori e i soggetti indicati nel decreto-legge n. 205 del 2016;

Premesso che:

l'articolo 21, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agro alimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

in particolare il comma 2 prevede in favore delle imprese agricole, ubicate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge, la destinazione di risorse a valere sulle disponibilità residue, già trasferite all'ISMEA, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

il comma 4, sempre del suddetto articolo 21, prevede che, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'intera quota

del cofinanziamento regionale dei Programmi di Sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione;

considerato che le risorse a favore del comparto agricolo sono sempre insufficienti per poter far fronte alle tante emergenze che si trovano costretti ad affrontare gli agricoltori, quali il continuo calo dei prezzi e la concorrenza sleale di altri paesi europei ed extraeuropei,

impegna il Governo:

Ad attivarsi, nelle opportune sedi dell'Unione europea affinché venga costruito un apposito. Fondo europeo *«ad hoc»*, distinto da quelli attualmente in essere, nel quale confluiscano risorse a sostegno del comparto agricolo e boschivo, colpito dagli eventi sismici verificati si a far data dal 24 agosto 2016, anche in ragione dell'oggettiva imprevedibilità degli stessi.

G/2567/20/5

ARRIGONI

Il Senato,

in sede di approvazione dell'AS 2567 recante Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da sisma del 24 agosto 2016,

premesso che:

la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell'evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;

il decreto-legge in oggetto reca di diverse disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale ancora gravissima;

l'articolo 48 del provvedimento prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei contribuenti, tra cui la sospensione delle utenze di energia, gas e ed acqua per un periodo non superiore a sei mesi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare la sospensione delle utenze dell'articolo. 48, estendendo. la sospensione anche alle utenze telefoniche, almeno delle linee fisse.

G/2567/21/5
COMAROLI

Il Senato,

in sede di approvazione dell'AS 2567 recante Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da sisma del 24 agosto 2016,

premesso che:

la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell'evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;

il decreto-legge in oggetto reca di diverse disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale ancora gravissima;

l'articolo48 del provvedimento prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei contribuenti, tra cui la sospensione delle utenze di energia, gas e ed acqua per un periodo non superiore a sei mesi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente la sospensione pagamento servizi (E.E., H2o, gas) con rateizzazionea a 18 rate.

G/2567/22/5
LUCIDI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge A.S. 2567 concernente la «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che:

in data 24 agosto e 30 ottobre 2016 si sono manifestati eventi sismici di rilevante intensità ed entità, tali da interessare ampie porzioni dell'Italia centrale;

come previsto anche per altri eventi sismici, la rilevazione e certificazione del danno viene effettuata mediante schede FAST / AeDES;

le rilevazioni e le schede si limitano a certificare i danni materiali e fisici riportati dalle strutture;

preso atto che:

esiste una serie notevole di attività produttive che hanno subito danni economici rilevanti,

impegna il Governo:

a predisporre una scheda di valutazione di danno economico su parametri tipici dei settori: turistico, alberghiero e dei servizi, nonché ad avviare l'iter di utilizzo di predetta scheda in contemporanea alle su menzionate schede AeDES.

G/2567/23/5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CRIMI, BLUNDO, DONNO

La Commissione,

esaminato il disegno di legge A.S. 2567 concernente la «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che:

l'articolo50, reca misure per il personale impiegato in attività emergenziali;

in relazione alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo è necessario reperire prontamente personale qualificato;

considerato che:

il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 ha disposto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nelle restanti forze di polizia;

le disposizioni sul trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie nonché il-transito del personale del Corpo Forestale dello Stato presso le altre Amministrazioni avranno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2017;

il personale del Corpo Forestale dello Stato è altamente qualificato nonché già formato alla gestione di situazioni emergenziali, presentandosi, pertanto, come una pronta risposta all'esigenza di personale da utilizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di prevedere misure che consentano la vigenza e l'utilizzo del Corpo Forestale dello Stato fino al perdurare delle esigenze connesse alla gestione straordinaria di cui al comma 4 dell'articolo 1;

ad individuare misure volte ad organizzare la gestione del personale del Corpo Forestale dello Stato al fine di consentirne l'immediato utilizzo ai fini del presente decreto.

G/2567/24/5

LUCIDI

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2567, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,

premesso che:

il comma 7 dell'Articolo 1 prevede che il Commissario straordinario assicuri una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma; a tal fine «programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici»;

considerato che:

in seguito agli eventi sismici verificatisi negli ultimi anni, è sempre più avvertita l'esigenza di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma; un simile sistema di gestione può essere reso :funzionai e ed efficiente mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;

a far tempo dagli eventi sismici relativi all'Emilia Romagna del 2012 furono svolte tempestivamente le prime verifiche di agibilità degli edifici pubblici e privati, condotte da squadre di rilevatori del Sistema di protezione civile nazionale con scheda AeDES, appositamente formati mediante un corso di «Valutazione di agibilità e rilievo del danno»;

già precedentemente, nel marzo del 2011, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, nell'ambito di uno specifico protocollo d'intesa siglato tra il Dipartimento della Protezione civile (PDC) e il Consiglio nazionale ingegneri (CNI) che disciplina l'attività formativa sul tema in oggetto, aveva inoltrato richiesta per istituire appositi corsi di formazione per gli iscritti ai rispettivi Ordini territoriali;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (recante Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione), ha istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN) stabilendo criteri e parametri per poterne far parte e in base al quale gli abilitati devono preferibilmente iscriversi in qualità di professionisti che, su base volontaria e gratuita, offrono la propria disponibilità a essere mobilitati per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica;

valutato infine che:

durante la gestione delle emergenze post-sismiche, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, che deve essere finalizzato al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni e alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini nonché gli ulteriori possibili danni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere il «rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica» materia propedeutica e fondamentale nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria edile architettura (LM-4), Ingegneria civile e ambientale (classe L-7), Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23) e in discipline affini;

a valutare, conseguentemente, l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati all'istituzione e alla formazione di un nucleo base di ingegneri «agibilitatori» presso ogni Ordine, abilitati alla gestione dell'emergenza, del rilievo del danno e alla verifica dell'agibilità post sismica.

G/2567/25/5

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo;

il citato articolo, al comma 1, lettera *a)* (distrutto), *b)* (danni lievi) e *c)*, (danni gravi), con riferimento ai danni subiti dall'immobile, dispone che la misura del contributo è riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi - disciplinati dal comma 5 - relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi nell'allegato 1;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra gli interventi sugli immobili distrutti o danneggiati dal sisma ammessi al contributo per la ricostruzione e la riparazione, anche quelli volti all'installazione di impianti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo degli edifici ricostruiti o riparati.

G/2567/26/5

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 2.9.

G/2567/27/5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 8.1.

3.1 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «unitamente ai Comuni interessati» *con le seguenti:* «unitamente agli enti locali interessati»;

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» *con le seguenti:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» *con le seguenti:* «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».

3.2 (testo 2)

GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «unitamente ai Comuni interessati» *con le seguenti:* «unitamente agli enti locali interessati»;

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» *con le seguenti:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* «le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» *con le seguenti:* «le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».

3.3 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «unitamente ai Comuni interessati» *con le seguenti:* «unitamente agli enti locali interessati»;

b) *al comma 1, terzo periodo sostituire le parole:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» *con le seguenti:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» *con le seguenti:* «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».

3.4 (testo 2)
URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «unitamente ai Comuni interessati» *con le seguenti:* «unitamente agli enti locali interessati»;

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» *con le seguenti:* «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» *con le seguenti:* «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».

12.2 (testo 2)
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

52.0.16 (testo 2)
PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

1. I contributi erogati in favore dei proprietari di immobili distrutti da eventi sismici non possono essere utilizzati dai medesimi per l'acquisto di un alloggio equivalente in un comune diverso da quello ove è ubicato l'immobile distrutto.

2. All'articolo 3, comma l, lettera *a)*, decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico" sono soppresse».

1.1000/1

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «al comma 1», *sopprimere le parole:* «ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2»

Conseguentemente, sostituire la lettera oo) *con la seguente:*

«*oo)* sopprimere l'Allegato 1».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione complessiva proporzionale delle aliquote di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».*

1.1000/2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, al primo capoverso, Art. 1, primo periodo, dopo le parole: «nei comuni indicati negli allegati 1 e 2» *inserire le seguenti:* «nonché nei comuni eventualmente indicati con una o più ordinanze del Commissario straordinario di cui al comma 3».

Conseguentemente, sostituire le parole, ovunque ricorrano «allegati 1 e 2» *con le seguenti:* «allegati 1 e 2 e successive ordinanze del Commissario straordinario».

1.1000/3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, al primo capoverso, «Art. 1», *sopprimere il secondo periodo.*

1.1000/4
CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1» *sostituire le parole:* «e Spoleto» *con le seguenti:* «, Spoleto e Fermo»

1.1000/5
CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», *aggiungere infine il seguente periodo:* «Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui agli Allegati 1 e 2, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al presente decreto e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal commissario è approvato dal Consiglio dei Ministri e successivamente comunicato alle Camere».

1.1000/6
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, inserire infine il seguente periodo: «Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui agli Allegati 1 e 2, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscon-

trati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al presente decreto e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal commissario è approvato dal Consiglio dei Ministri e successivamente comunicato alle Camere».

1.1000/7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento del Governo 1.1000, all'articolo 1, comma 1, inserire infine il seguente periodo: «Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui agli Allegati 1 e 2, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al presente decreto e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal commissario è approvato dal Consiglio dei Ministri e successivamente comunicato alle Camere».

1.1000/8

URAS, DE PETRIS

All'emendamento del Governo 1.1000, all'articolo 1, comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito

consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui agli Allegati 1 e 2, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al presente decreto e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal commissario è approvato dal Consiglio dei Ministri e successivamente comunicato alle Camere».

1.1000/9

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, lettera a) *punto 1), dopo le parole:* «e gli eventi sismici del 24 agosto 2016» *inserire le seguenti* «comprovato da apposita perizia giurata» *e dopo le parole:* «verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» *inserire le seguenti:* «comprovato da apposita perizia asseverata».

1.1000/10

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera c) *all'articolo 4*-bis, *comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 1,» *aggiungere le seguenti:* «il Commissario Straordinario adotta prioritariamente un piano per rendere fruibili, nei comuni colpiti dal sisma che hanno necessità di alloggiare le famiglie sfollate, unità abitative attraverso l'acquisizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato invenduto di cui è accertata la disponibilità alla vendita, al prezzo di costo valutato dall'ufficio tecnico erariale, al fine di ridurre gli oneri della residenzialità temporanea delle medesime famiglie e di integrare, al termine della fase di emergenza, il patrimonio pubblico da destinare all'edilizia residenziale abitativa. Qualora la disponibilità non sia sufficiente,».

1.1000/11

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 2, dopo le parole:* «delle opere infrastrutturali» *inserire le seguenti:* «e di urbanizzazione».

1.1000/12

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis.* I *container* destinati ad ospitare i nuclei famigliari, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, devono garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 8 mq per stanza a persona e tutte le stanze da lette devono essere provviste di bagni singoli. I *container* di cui al primo periodo destinati ad ospitare nuclei famigliari con anziani o disabili, devono garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 10 mq per stanza a persona e i bagni devono essere accessibili ai disabili».

1.1000/13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis.* Nei comuni ove permane la presenza di disabili, dovranno essere realizzate apposite strutture con le necessarie caratteristiche di accessibilità e fruibilità, adeguate a fungere da centro diurno per disabili, li Dipartimento della protezione civile assicura il supporto dei comuni nella gestione di tali strutture e nell'assistenza».

1.1000/14

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli inter-

venti necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo famigliare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici».

1.1000/15

MUCCHETTI, BERGER

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, dopo l'***articolo 4-*bis*** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 126 e 30 ottobre 2016)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati negli Allegati 1 e 2, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, pervia telematica, dal 10 febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.

5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle

delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.1000/16

MUCCHETTI, BERGER

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, dopo l'***articolo 4-*bis*** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessare dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 10 febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 10 giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato perce-

pito dall'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

5. il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma l, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. il Gestore dei servizi energetici S.p.a. GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – (GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprie delibere, da adattare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessarie finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbano. in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbano in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, dopo l'***articolo 4-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Gare d'ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni di cui all'articolo 1, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

1.1000/18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, dopo l'***articolo 4-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per i Rapporti con le

regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso Regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1».

1.1000/19

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, dopo l'***articolo 4-*bis***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*ter*.

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Qualora si verifichino sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività».

1.1000/20

Castaldi, Girotto, Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Blundo

All'emendamento 1.1000, alla lettera d)*, dopo le parole:* «all'articolo 6, aggiungere le seguenti: ''al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: 'dello stesso insediamento,' inserire le seguenti: 'nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati';

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: 'dell'intero edificio', inserire le seguenti: 'nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionati alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati';

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: 'dell'intero edificio', inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati'''».

1.1000/21

CERONI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Conseguentemente»*, lettera* f)*, capoverso* «1)» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle suddette procedure speditive è equiparata eventuale ordinanza emessa dal Sindaco per lo sgombero di immobili per rischio dell'incolumità pubblica».

1.1000/22

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 1.1000, lettera f)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tra gli edifici per i quali è possibile effettuare gli interventi previsti dal presente comma sono ricompresi anche quelli distrutti o danneggiati nell'area di Roma Capitale, per i quali sia stato disposto con ordinanza sindacale lo sgombero, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1000/23

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Conseguentemente»*, lettera* k)*, capoverso* «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, sostituire le parole:* «40.000 euro» *con le seguenti:* «80.000 euro».

1.1000/24

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Conseguentemente», *lettera* k), *capoverso* «Art. 15-bis», *al comma 1, sostituire le parole:* «40.000 euro» *con le seguenti:* «60.000 euro».

1.1000/25

CERONI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *capoverso:* «Art. 15-ter», *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori, come modificato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016, n. 388, è stabilito in euro 500.000,00».

1.1000/26

CASTALDI, CIOFFI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, LUCIDI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *capoverso* «articolo 15-*ter*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante ''Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo'', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché le aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016''».

1.1000/27

SANTINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *aI capoverso* «Art. 15-*ter*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''provinciali'' sono aggiunti le seguenti:'' e comunali''».

1.1000/28

GUALDANI

All'emendamento 1.10000, alla lettera k), *dopo il capoverso* «Art. 15-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*quater.*

(Trasferimento territoriale delle farmacie)

1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2-, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

1.1000/29
GUALDANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *dopo il capoverso* «art. 15-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*quater*.

1. Gli interventi di ricostruzione di riparazione di cui all'art 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo restando quaanto previsto dall'art. 1 comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-*bis* del decreto legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

3. I lavori debbono essere iniziati entro tre mesi dall'assegnazione del contributo. li contributo è revocato dal Comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione».

1.1000/30
GUALDANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *dopo il capoverso* «Art. 15-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*quater*.

1. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato

il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati».

1.1000/31

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *dopo il capoverso* «Art. 15-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art 15-*quater*.

1. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione posi sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968 in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

1.1000/32

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *dopo il capoverso* «Art. 15-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*quater*.

1. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120».

1.1000/33

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, alla lettera k), *dopo il capoverso* «Art. 15-*ter*» *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*quater*.

1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n. 241/68, è riservata per l'anno 2016 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla Legge 23 dicembre 2009, n.191».

1.1000/34

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, FUCKSIA

All'emendamento 1.1000 alla lettera k) *dopo l'***articolo 15-*ter*** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*quater*.

(Modifiche al Codice penale in materia di inasprimento delle pene e delle sanzioni per episodi di sciacallaggio)

1. Dopo l'articolo 624-*bis* del Codice penale è inserito il seguente:

''Art. 624-*ter*.

Se i fatti di cui agli articoli 624 e 624-*bis* – c.p. sono commessi approfittando delle condizioni susseguenti a calamità naturali, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da duemila euro a quattromila euro''».

1.1000/35

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* dopo l'**articolo** 17, aggiungere il seguente:

''Art. 17-*bis*.

(Erogazioni liberali in favore dei comuni colpiti da sisma ed eventi calamitosi)

1. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

'm-*bis)* le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente a cui si effettua il versamento. TI Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei

soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate'''».

1.1000/36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera m)*, all'articolo 18*-bis*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le somme di cui al precedente comma sono utilizzate anche per la manutenzione dei moduli ad .uso scolastico provvisorio ubicati nei comuni di cui all'articolo 1».

1.1000/37

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera o) *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «al comma 1, primo periodo»*, aggiungere le seguenti:* «le parole: ''35 milioni di euro'' sono sostituite dalle parole: ''60 milioni di euro''» nonchè;

b) *dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale- alle imprese del turismo, anche stagionali che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla conces-

sione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5''».

1.1000/38

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera o) *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «al comma 1, primo periodo» *aggiungere le seguenti:* «le parole: ''35 milioni di euro'', sono sostituite dalle parole: ''50 milioni di euro''» nonchè;

b) *dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-*bis*. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel. territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5''».

1.1000/39

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 1.1000, alla lettera p)*, numero 5), al comma 4*-bis *ivi richiamato, dopo le parole:* «dei settori ovinocaprimo e suinicolo»*, aggiungere le seguenti:* «nonchè del settore equino,».

1.1000/40

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al conseguentemente, lettera p) *capoverso articolo 21, comma 4-*quinquies*, dopo le parole:* «o acquisire in locazione»*, inserire le seguenti:* «strutture e».

1.1000/41

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera r)*, aggiungere, in fine, le seguenti prole:* «nonché, sostituire la parola: ''30.000'', con la parola: ''600.000''».

1.1000/42

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera s)*, dopo le parole:* «All'articolo 25», aggiungere le seguenti: «dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi''».

1.1000/43

CASTALDI, GIROTTO, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera w)*, aggiungere la seguente:*

«*w-bis)* all'articolo 35, al comma 3, sostituire le parole: ''presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali'', con le seguenti: ''presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, l'Aquila e Teramo''».

1.1000/44

MANDELLI

Al capoverso «Conseguentemente»*, dopo la lettera* «w» *aggiungere la seguente:*

«*w-bis)* all'articolo 35, comma 3, dopo la parola: ''Perugia'', aggiungere la seguente: ''Terni''».

1.1000/45

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1»*, dopo la lettera* bb)*, aggiungere la seguente:*

«*bb-bis)* dopo l'**articolo 43**, aggiungere il seguente:

''Art. 43-*bis*.

(Norme a sostegno della autonoma sistemazione della popolazione residente nelle zona del sisma e della sistemazione della popolazione transitoriamente dimorante nelle zona del sisma)

1. Il presente articolo si applica ai contratti di locazione aventi finalità di reperire un alloggio in via temporanea, sia in sostituzione dell'abitazione non agibile, sia in sostituzione dell'alloggio di chi deve dimorare per motivi di lavoro, di studio e per altri motivi transitori nei comuni inclusi nel cratere.

2. I contratti di cui al comma 1 sono quelli: (a) conclusi dai soggetti con dimora abituale nei comuni rientranti nel cratere, ovvero (b) i contratti di locazione conclusi nelle province all'interno delle quali vi siano comuni inseriti nel cratere e nelle province con esse confinanti.

3. A tali contratti non si applica l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. La durata di tali contratti è stabilita dalle parti; quindici giorni prima del termine finale del contratto, il conduttore, inviando un comunicazione scritta al locatore, determina un prolungamento temporale del contratto se il motivo di cui al comma 1 non è ancora venuto meno. Il locatore può impedire il prolungamento del contratto per la durata indicata dimostrando che l'esigenza è venuta meno. La presente norma si applica anche in caso di già avvenuto prolungamento. Il conduttore può dimostrare con ogni mezzo di prova il persistere dell'esigenza di cui al comma 1.

5. Il canone di tali contratti non può superare il tetto che verrà stabilito con ordinanza del commissario straordinario tenendo conto della zona e della tipologia dell'abitazione.

6. La clausola che preveda un canone maggiore è nulla. In tal caso la clausola è sostituita di diritto *ex* articolo 1339 c.c. con la previsione del pagamento del canone come determinato nell'ordinanza del commissario straordinario. Tale ordinanza, in ragione dell'ubicazione e della tipologia dell'abitazione, stabilirà sia il tetto massimo del canone, sia la misura del canone operante *ex lege* per effetto del presente comma.

7. In ipotesi di rapporto rientrante nel comma 1 del presente articolo non formalizzato per iscritto, l'alloggio si considera concesso in comodato e il proprietario non potrà chiederne la restituzione fino a quando non sono venute meno le esigenze per le quali è stato chiesto l'alloggio di cui al comma 1. La prova del rapporto e di tali esigenze può essere data con ogni mezzo dal conduttore o da chi utilizza l'alloggio.

8. il conduttore o chi utilizza l'alloggio può dimostrare con ogni mezzo di prova l'eventuale pagamento di somme a titolo di canone in misura diversa da quella che verrà determinata nell'ordinanza del commissario straordinario ed ha diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato in difformità al canone previsto nella Tabella oltre il 10 per cento a titolo di penale a suo favore.

9. In caso di controversia relativa alle ipotesi di cui al comma 1 una delle parti dovrà avviare la mediazione di cui al d.lgs n. 28/2010; la mediazione sarà completamente gratuita e dovrà svolgersi presso l'organismo scelto dal conduttore. Il procedimento dovrà avere una durata massima dal suo avvio di non più di 30 giorni. Conclusa negativamente la mediazione, potrà essere introdotta la controversia innanzi al tribunale di residenza del conduttore. A questa controversia non si applica l'articolo 49 del presente decreto legge. Il tribunale dovrà decidere entro 6 mesi ai sensi dell'articolo 702-*bis* c.p.c. Qualora non venissero rispettati i presenti termini, le parti possono segnalarlo al commissario straordinario che a sua volta dovrà segnalarlo al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Nazionale Forense''».

1.1000/46

CERONI

All'emendamento 1.1000, alla lettera cc)*, capoverso* «all'articolo 44»*, numero 1), dopo le parole:* «di cui agli allegati 1 e 2;»*, inserire le seguenti:* «sostituire le parole: ''all'anno'', con le seguenti: ''al secondo anno''».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla lettera a) *comma 1, dell'articolo 52.*

1.1000/47

SANTINI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1»*, lettera* cc)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-*bis*. Per l'anno 2017, ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali di cui al presente decreto nonché quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione. Le regioni e i comuni interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi da escludere di cui al presente comma''».

1.1000/48

SANTINI

All'emendamento 1.1000, lettera cc)*, dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis)* dopo il comma 2 inserire il seguente:

''2-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 436, alinea, le parole: 'Per gli anni 2015 e 2016' sono sostituite dalle seguenti: 'Per gli anni 2017 e 2018', e le parole: 'alle lettere *a)* e *b)*', sono sostituite dalle parole: 'alle lettere *a)*, *b)* e *b-bis*';

b) al comma 436, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

'b-bis) comuni danneggiati dai sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 che ha colpito il Centro Italia di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016; n. 189';

c) il comma 436-*bis* abrogato''».

1.1000/49

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera dd) *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), le parole*: «124,5 milioni», *sono sostituite con le parole:* «200 milioni»;

b) *le parole:* «31 dicembre 2016», *sono sostituite dalle parole*: «31 agosto 2017»;

c) *al numero 3), le parole*: «124,5 milioni», *sono sostituite con le parole*: «200 milioni».

1.1000/50

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, lettera dd)*, apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2016», *con le seguenti*: «31 agosto 2011».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «124,5 milioni», *con le seguenti:* «150 milioni» *e al numero 2), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «dopo le parole ''per l'anno 2016'', aggiungere le seguenti ''ed a 100 milioni di euro per l'anno 2011''».

1.1000/51

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, lettera dd)*, dopo il numero 6 inserire il seguente:*

***«6-**bis)* dopo il comma 7 inserire il seguente:

''7-*bis*. Per il periodo da124 agosto 2016 al 31 dicembre 2018 tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori autonomi e tutti i lavoratori professionisti residenti o operanti nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria''».

Conseguentemente:

alla lettera nn) *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «45, commi 4 e 8», *con le seguenti:* «45, commi 4, 7-bis e 8»;

alla lettera nn) *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018,» *con le seguenti:* «quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018»;

alla lettera nn)*, capoverso comma 3, dopo la lettera* p) *aggiungere la seguente:*

«*q)* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018».

1.1000/52

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera dd)*, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

«7-*bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

''8-*bis*. AI fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo n 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). AI relativo onere, valutato nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2''».

1.1000/53

QUAGLIARIELLO, Giovanni MAURO

All'emendamento 1.1000, lettera dd)*, punto 6) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Le Regioni di cui fanno parte i Comuni di cui all'Allegato 1 possono concedere in via straordinaria con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui al decreto interministeriale n. 83473 del 10 agosto 2014».

1.1000/54

QUAGLIARIELLO, Giovanni MAURO

All'emendamento 1.1000, lettera dd)*, aggiungere la seguente:*

«dd-*bis)* dopo l'**articolo 45** aggiungere il seguente:

"Art. 45-*bis*.

(Mobilità straordinaria dipendenti amministrazioni pubbliche con sede nei cratere)

1. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 con sede nei Comuni di cui all'Allegato 1 possono richiedere l'assegnazione temporanea, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni; di personale alle proprie dipendenze presso altre amministrazioni pubbliche, al fine di garantire continuità lavorativa ai dipendenti che necessitino di ricongiungimento familiare fuori sede per comprovate esigenze legate all'evento sismico del 24 agosto 2016 o che per i danni subiti dal sisma siano impossibilitati a una stabile residenza nel territorio del Comune ove ha sede la propria Amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministero della pubblica Amministrazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di passaggio diretto dei dipendenti, le modalità di assenso dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione, le funzioni e le ulteriori modalità di inserimento dei dipendenti, nonché la disciplina di dettaglio riguardo l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico dell'amministrazione di destinazione''».

1.1000/55

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera ff)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), aggiungere in fine la seguente parola:* «nonché»*, sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2017»;

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-*bis)* al comma 7, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2016'', con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2017''»;

c) *al numero 5), comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «30 settembre 2017» *con le seguenti:* «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «495,19 milioni di euro per l'anno 2017» *con le seguenti:* «510,19 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) *al comma 2, lettera* c)*, sostituire le parole:* «31,85 milioni» *con le seguenti:* «46 85 milioni».

1.100/56

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, conseguentemente, lettera ff)*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al ''31 dicembre 2017''».

Conseguentemente:

alla lettera nn) *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «48, comma 13» *con le seguenti:* «48, commi 1 e 13»;

alla lettera nn), *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017,» *con le seguenti:* «a 595.19 milioni di euro per l'anno 2017»;

alla lettera nn)*, capoverso comma 3, dopo la lettera* p) *aggiungere la seguente:*

«*q)* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2017 . Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

1.1000/57

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 1.1000, lettera ff)*, al numero 2), aggiungere infine le seguenti parole:* «e apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ''non superiore a 6 mesi'' con le seguenti: ''non inferiore a 12 mesi'';

b) al secondo periodo, dopo le parole: ''fatture'' aggiungere le seguenti: '', non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse,''».

1.1000/58

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, lettera ff)*, dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis)* dopo il comma 2 inserire il seguente:

''2-*bis.* Con riferimento al settore delle assicurazioni, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non inferiore a 12 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento di tutti i premi assicurativi di qualsiasi tipologia intestati a residenti ed imprese dei territori dei Comuni di cui allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture, non

inferiori a 18 e senza pagamento di alcun Interesse, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni a favore dei residenti e delle imprese situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo''».

1.1000/59

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, lettera ff)*, dopo al numero 5) sostituire le parole:* «30 settembre 2017» *con:* «30 settembre 2018».

Conseguentemente:

alla lettera nn)*, capoverso comma 2, sostituire le parole:* «45, commi 4 e 8» *con le seguenti:* «45, commi 4, 7-*bis* e 8»;

alla lettera nn) *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018»*, con le seguenti:* «a 595,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 522 milioni di euro per l'anno 2018»;

alla lettera nn)*, capoverso comma 3, dopo la lettera* p) *aggiungere la seguente:*

«*q)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018».

1.1000/60

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, lettera ff)*, al numero 5) sostituire le parole:* «30 settembre 2017» *con:* «30 settembre 2018».

Conseguentemente:

alla lettera nn) *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «45, commi 4 e 8» *son le seguenti:* «45, commi 4, 7-*bis* e 8»;

alla lettera nn) *capoverso comma 2, sostituire le parole:* «a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018,» *con le seguenti:* «a 595.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 522 milioni di euro per l'anno 2018»;

alla lettera nn)*, capoverso comma 3, dopo la lettera* p) *aggiungere la seguente:*

«*q)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro Per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018».

1.1000/61

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000, comma 16 dell'articolo 48, aggiungere infine le seguenti parole: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:

alla lettera e)*, le parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» *sono così sostituite:* «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;

alla lettera l) *le parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» *sono sostituite dalle parole:* «quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, a 99,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 49,9 milioni di euro per l'anno 2019».

1.1000/62

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Per il 2016, la trattenuta a saldo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380- *ter* della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, non può eccedere, per ciascun comune coinvolto negli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompreso nell'allegato 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il 5 per cento dei flussi di versamento dell'IMU registrati nel periodo dal 10 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017».

Conseguentemente, è stanziato un importo corrispondente alla mancata alimentazione del FSC 2016, fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

1.1000/63

PANIZZA, ZELLER, LANIECE, ZIN, FRAVEZZI

All'emendamento 1.1000, alla lettera ff)*, dopo il n. 10), inserire il seguente:*

«10-*bis)* al comma 18, sostituire le parole: ''10 gennaio 2017'' con le seguenti: ''30 giugno 2017''».

1.1000/64

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

All'emendamento 1.1000, alla lettera ff)*, dopo il numero 10) aggiungere II seguente:*

«10-*bis)* dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

''18-*bis*. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, Z017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.

18-*ter*. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.

18-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicane anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.

18-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* valutati in 56,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52''».

1.1000/65

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

«*gg-bis) dopo l'***articolo 49** *è inserito il seguente:*

''Art. 49-*bis*.

(Zona franca)

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'intemo della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all1mmontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al-

l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'intemo della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e-utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica

6) Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno deglhumi-dal2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese benefici arie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nelÌambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37del-decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato- ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro

la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023''».

1.1000/66

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, capoverso lettere hh) *dopo le parole:* «all'articolo 50,» *inserire le seguenti:* «apportare le seguenti modificazioni: 1) al» e dopo le parole «alla data indicata nella richiesta;», inserire il seguente punto:

«2) al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma non comporta, in ogni caso, il prolungamento o il rinnovo dell'incarico dirigenziale generale precedentemente conferito. Qualora nel corso dello svolgimento delle funzioni di cui al primo periodo, il dirigente generale individuato cessi l'incarico generale precedentemente conferito, il commissario straordinario si avvale del supporto di analoga figura professionale di pari livello in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato. In tal caso si applica il secondo periodo del presente comma. Al fine di consentire, nell'esclusivo interesse delle esigenze dei territori colpiti dal sisma, l'apporto delle più elevate professionalità in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, –il conferimento dell'incarico di cui al presente comma per l'espletamento delle funzioni di cui al primo periodo, in ogni caso, deve avvenire assicurando l'adozione di procedure di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenzialità e massima partecipazione del persoanle in possesso dei relativi requisiti».

1.1000/67

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000 alla lettera ii), *capoverso «Art. 50*-bis», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «ai Comuni» *con le seguenti:* «agli enti locali»;.

b) *al Comma 2, primo periodo, sostituire le parole :*«ciascun Comune» *con le seguenti:* «ciascun Ente locale»;

c) *al Comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «i Comuni» *con le seguenti:* «gli Enti locali»;

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «il Comune» *con le seguenti:* «l'Ente locale».

1.1000/68

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, alle lettere ii), *capoverso «Art. 50*-bis» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «ai Comuni» *con le seguenti:* «agli enti locali»;

b) *al Comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «ciascun Comune» *con le seguenti:* «ciascun Ente locale»;

c) *al Comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «i Comuni» *con le seguenti:*«gli Enti locali»;

d) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «il Comune» *con le seguenti:* «l'Ente locale».

1.1000/69

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000/69 alla lattera tt) *alÌarticolo 50*-BIS *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «ai Comuni» *con le seguenti:* «agli enti locali»;

b) *al Comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «ciascun Comune» *con le seguenti:* «ciascun Ente locale»;

c) *al Comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «i Comuni» *con le seguenti:* «gli Enti locali»;

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «il Comune» *con le seguenti:* «l'Ente locale».

1.1000/70
URAS, DE PETRIS

All'emendamento 1.1000 lettera tt) *all'articolo 50*-bis *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «ai Comuni» *con le seguenti:* «agli enti locali»;

b) *al Comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «ciascun Comune» *con le seguenti:* «ciascun Ente locale»;

c) *al Comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «i Comuni» *con le seguenti:* «gli Enti locali»;

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «il Comune» *con le seguenti:* «l'Ente locale».

1.1000/71
CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera ii), *capoverso «Art. 50*-bis», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Per far fronte all'eccezionalità degli impegni conseguenti agii eventi sismici ripetuti si a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti dì figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, art. 1 della legge n. 208/15».

1.1000/72
URAS, DE PETRIS

All'emendamento 1.1000, alla lettera tt) *art. 50*-bis *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis.* Per far fronte all'eccezionalità degli impegni conseguenti agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di fi-

gure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, art. 1 della legge n. 208/15».

1.1000/73

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per far fronte all'eccezionalità degli impegni conseguenti agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, art. 1 della legge n. 208/15».

1.1000/74

GUALDANI

All'emendamento 1.1000, lettera ii), *,capoverso* «Art. 50-*bis*», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per far fronte all'eccezionalità degli impegni conseguenti agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15».

1.1000/75

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI

All'emendamento 1.1000, lettera ii)*, capoverso* «Art. 50-*bis*»*, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale, nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono con propri provvedimenti e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga alla normativa vigente, prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale, anche dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inquadrato negli uffici direttamente impegnati nella gestione delle attività: di emergenza, con particolare riferimento a funzioni tecniche, di sicurezza e polizia locale, amministrative o contabili purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*ter*. Per le medesime esigenze, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6, scaduti in pendenza del termine di conversione del presente decreto, possono essere rinnovati al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale».

1.1000/76

SANTINI

All'emendamento 1.1000, lettera ii), dopo il capoverso «Art. 50-*bis*» aggiungere il seguente:

«Art. 50-*ter*.

(Personale e rimodulazione delle attività di ricostruzione connesse al sisma Italia centrale 2016 e rafforzamento delle strutture ministeriali per la gestione delle emergenze connesse a calamità e ricostruzione)

1. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, nonché per il rafforzamento delle strutture ministeriali con testualmente alla gestione delle emergenze connesse alla calamità e alla ricostruzione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali, ad assumere con con-

tratti a tempo determinato, entro il biennio 2017-2018, 50 unità di personale appartenenti alla terza area. Il reclutamento delle predette unità avviene attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo del comma 3 del presente articolo.

2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato fino a 5 unità alle Strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolgono attività di coordinamento e impulso alla ricostruzione post-sismica e in relazione ai compiti affidati a seguito dell'evento sismico del 24 agosto 2016, fino a 10 unità ai Provveditorati interregionali delle Opere Pubbliche competenti per i territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, fino 25 unità all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere istituito con l'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e 10 unità nella disponibilità del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta al contingente previsto dall'articolo 50 del medesimo decreto.

3. In relazione a quanto disposto al comma 2, l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere istituito con l'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, svolge i compiti ivi previsti anche sui territori abruzzesi interessati all'evento sismico del 24 agosto 2016 e fornisce supporto tecnico-amministrativo ai processi di ricostruzione dei restanti territori colpiti collaborando con le amministrazioni centrali, regionali e locali deputate a tali attività. In relazione all'assunzione del personale di cui al comma 1, è disposta la proroga di validità, fino al 31 dicembre 2018, delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto all'articolo 67-*ter*, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, in servizio, nel massimo di 50 unità, presso la Regione Abruzzo e le Province di l'Aquila, Pescara e Teramo, cessa la propria assegnazione provvisoria presso tali Enti entro il 31 dicembre 2016. li Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificate le effettive esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2020 e le competenze ed esperienze acquisite dal personale, assegna tali unità agli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2, del richiamato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla Regione Abruzzo per i compiti ad essa assegnati nella ricostruzione e, in relazione a specifiche esigenze, e nel limite massimo di 20 unità presso i propri Uffici e/o altre amministrazioni.

5. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificate in euro 1.600.000 per il biennio 2017-2018, si fa fronte me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dì politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,-n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Le amministrazioni destinatarie di risorse per l'acquisizione di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono autorizzate a stipulare contratti di durata massima triennale i cui impegni gravano sulle assegnazioni pluriennali disposte dal CIPE della medesima finalità e ripartite dalla Struttura di missione ex DPCM 10 giugno 2014 previa istruttoria del fabbisogno, fermo restando che le erogazioni possono essere effettuate nei limiti delle assegnazioni annuali».

Conseguentemente, alla medesima lettera ii)*, alinea, sostituire le parole:* «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti».

1.1000/77

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Conseguentemente»*, dopo la lettera* nn)*, aggiungere la seguente:*

«*nn-bis) dopo l'***articolo 52** *aggiungere il seguente:*

''Art. 52-*bis*.

1. Al fine di incrementare il finanziamento delle misure di sostegno alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente decreto-legge è costituito un fondo di 5 miliardi di euro nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva proporzionale delle aliquote di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati''».

1.1000/78

PEZZOPANE

All'emendamento 1.1000, lettera oo)*, allegato 2), dopo le parole:* «6. Teramo» *aggiungere le seguenti:* «6-*bis*. Colledara; 6-*ter*. Isola del Gran Sasso».

1.1000/79

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Conseguentemente»*, alla lettera* oo)*, Allegato 2, alla rubrica:* «Regione Marche» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il numero:* «31.» *è aggiunto il seguente:* «31-*bis*. Fermo»;

b) *dopo il numero:* «33.» *è aggiunto il seguente:* «33-*bis*. Francavilla d'Ete»;

c) *dopo il numero:* «34.» *è aggiunto il seguente:* «34-*bis*. Grottazzolina»;

d) *dopo il numero:* «36.» *è aggiunto il seguente:* «36-*bis*. Magliano di Tenna»;

e) *dopo il numero:* «42.» *è aggiunto il seguente:* «42-*bis*. Montottone»;

f) *dopo il numero:* «43.» *è aggiunto il seguente:* «43-*bis*. Monterubbiano»;

g) *dopo il numero:* «44.» *è aggiunto il seguente:* «44-*bis*. Monte San Pietrangeli»;

h) *dopo il numero:* «54.» *è aggiunto il seguente:* «54-*bis*. Petritoli»;

i) *dopo il numero:* «57.» *sono aggiunti i seguenti:* «57-*bis*. Ponzano di Fermo; 57-*ter*. Rapagnano»;

j) *dopo il numero:* «66.» *è aggiunto il seguente:* «66-*bis*. Torre San Patrizio».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione complessiva proporzionale delle aliquote di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1.1000/80

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Conseguentemente», *alla lettera* oo), *Allegato 2, alla rubrica:* «Regione Marche» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il numero:* «31.» *è aggiunto il seguente:* «31-*bis*. Fermo»;

b) *dopo il numero:* «48.» *è aggiunto il seguente:* «48-*bis*. Montegranaro»;

c) *dopo il numero:* «50.» *è aggiunto il seguente:* «50-*bis*. Monteurano»;

d) *dopo il numero:* «57.» *sono aggiunti i seguenti:* «57-*bis*. Porto Sant'Elpidio; 57-*ter*. Porto San Giorgio»;

e) *dopo il numero:* «60.» *è aggiunto il seguente:* «60-*bis*. Sant'Elpidio a Mare».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione complessiva proporzionale delle aliquote di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1.1000/81

CERONI, MANDELLI

All'emendamento 1.1000/81 al capoverso «Conseguentemente», *alla lettera* oo), *Allegato 2, alla rubrica* «Regione Marche» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il numero* «33.» *é aggiunto il seguente:* «*33*-bis. *Francavilla d'Ete»;*

b) *dopo il numero* «34.» *é aggiunto il seguente:* «*34*-bis. *Grottazzolina*»;

c) *dopo il numero* «36.» *é aggiunto il seguente:* «*36*-bis. *Magliano di Tenna*»;

d) *dopo il numero* «42.» *é aggiunto il seguente:* «*42*-bis. *Montottone*»;

e) *dopo il numero* «43.» *é aggiunto il seguente:* «*43*-bis. *Monterubbiano*»;

f) *dopo il numero* «44» *é aggiunto il seguente:* «*44*-bis. *Monte San Pietrangeli*»;

g) *dopo il numero* «54» *é aggiunto il seguente:* «*54*-bis. *Petritoli*»;

h) *dopo il numero* «57.» *sono aggiunti i seguenti:* «*57*-bis. *Ponzano di Fermo*; *57*-ter. *Rapagnano*»;

i) *dopo il numero* «66.» *é aggiunto il seguente:* «*66*-bis. *Torre San Patrizio*».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione complessiva proporzionale delle aliquote di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nei rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma Il-bis, *della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»*

1.1000/82

FUCKSIA, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 1.1000, alla lettera oo) *alla regione Marche aggiungere i seguenti:* «34-*bis)* Genga (AN); 60-*bis)* Sassoferrato (AN)».

1.1000/83

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 1.1000 alla lettera oo) *al comma 1, allegato 2, dopo il n0 34) inserire il seguente:*

«34-*bis* Genga (AN), *dopo il n.0 57), inserire il seguente:*

''57-*bis* Recanati (Me) e dopo il n0 60) inserire il seguente:

'60-*bis* Sassoferrato (AN)'''».

1.1000/84
FUCKSIA, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 1.1000, alla lettera oo) *Alla regione Marche aggiungere il seguente:* «34-*bis)* Genga (AN)».

1.1000/85
FUCKSIA, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 1.1000, alla lettera oo) *alla regione Marche aggiungere il seguente: «60-bis)* Sassoferrato (AN)».

1.1000/86
VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, lettera oo), *allegato 2), dopo le parole* «68. Urbisaglia (MC)» aggiungere le seguenti:

«68-*bis*. Fermo
68-*ter*. Montottone (FM),
68-*quater*. Sant'Elpidio a Mare (FM)
68-*quinquies*. –Monte Urano (FM)
68-*sexies*. Monte Granaro (FM)
68-*septies*. Grottazzolina (FM)
68-*octies*. Magliano di Tenna (FM)
58-*nonies*. Francavina D'Ete (FM)».

1.1000/87
VERDUCCI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, lettera oo), «allegato 2),» *dopo le parole* «68. Urbisaglia (Me)» *aggiungere le seguenti:*

«68-*decies*. Genga (AN)
68-*undecies*. Sassoferrato (AN)»

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria

419ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere Leonardo Marras, relatore della Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana in merito alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena. I rapporti con la regione Toscana, accompagnato dal dottor Mattia Nocchi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione del consigliere Leonardo Marras, relatore della Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana

in merito alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena. I rapporti con la regione Toscana

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 20 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Il dottor MARRAS dà conto in premessa dell'*iter* seguito dalla Commissione d'inchiesta regionale della regione Toscana, degli elementi acquisiti e delle audizioni svolte, rimarcando che il Consiglio regionale ha preso atto di due relazioni conclusive approvate dalla Commissione d'inchiesta: una d'iniziativa del Movimento 5 Stelle, già oggetto dell'audizione del consigliere Giannarella, presidente della Commissione d'inchiesta, da parte della Commissione Finanze, l'altra da lui predisposta in qualità di relatore per il Partito democratico. Si tratta di due documenti che hanno utilizzato ovviamente la stessa base documentale e informativa raccolta dalla Commissione d'inchiesta, ma che si differenziano nelle conclusioni e negli indirizzi programmatici. Rimarca poi che, dati i limiti poteri della Commissione d'inchiesta regionale, sostanzialmente equiparabili ad un'indagine conoscitiva, le informazioni acquisite derivano dalla collaborazione dei soggetti auditi e non sono frutto di indagini e inchieste specifiche. Rileva inoltre che tali informazioni erano già ampiamente note. È stata una scelta della propria parte politica quella di espungere i dati e le notizie non verificabili, ricostruendo per quanto possibile il ruolo di tutti i soggetti chiamati in causa. La relazione conclusiva quindi si presenta come un documento più asciutto e meno volto al sensazionalismo, pur nella consapevolezza che il Consiglio regionale della Toscana ha dato avvio a uno strumento informativo di grande valore anche per una valutazione politica complessiva. D'altro canto, l'indagine è stata compiuta avendo come obiettivo quello di analizzare le cause della crisi del Monte dei Paschi di Siena e gli effetti di tale evento sul territorio toscano. Fa presente che la conclusione politica dell'inchiesta è il riconoscimento del ruolo negativo che hanno avuto soggetti e istituzioni locali rispetto alla gestione della Banca, coinvolgendo in tale giudizio il ruolo del partito che ha guidato per decenni le vicende del comune di Siena. A tale riguardo ripercorre il rapporto tra l'ente locale e la Banca, sottolineando che fino al 1993, anche in passaggi storici determinanti per il sistema bancario nazionale, la identificazione tra la città e la Banca – e la strenua difesa di tale identificazione – sono stati alla base di tale rapporto. Anche dopo la creazione della Fondazione e la trasformazione della Banca in società per azioni tale carattere è stato ribadito con la pervicace volontà di non ridurre la partecipazione della Fondazione al capitale della Banca sotto una percentuale che ne mettesse in discussione il ruolo. D'altro canto il comune di Siena ha potuto per anni promuovere atti di indirizzo sulla

gestione della Banca stessa. Tale condizione giuridica è stata affiancata da pratiche e logiche consociative che hanno fatto prevalere prospettive localistiche anche quando l'istituto di credito è cresciuto in dimensioni nazionali e poi internazionali. Si è creato quindi un corto circuito tra la *governance* localistica e le prospettive internazionali, che hanno poi minato la solidità della Banca. La scelta di non procedere a fusioni negli anni '90, ma di agire come polo bancario aggregante non è sembrata una scelta adeguata, come dimostra il caso dell'acquisizione della Banca 121. Pur assorbita positivamente in termini patrimoniali, tale scelta va collegata anche con un cambio di logica e cultura imprenditoriale che ha condotto l'istituto di credito ad espandere l'area finanza e a utilizzare massicciamente prodotti finanziari complessi come i derivati. La relazione conclusiva, – prosegue l'audito – rimarca che l'acquisizione della Banca Antonveneta è stata una scelta improvvida, frutto di valutazioni errate, non soggetta alla dovuta analisi delle autorità di vigilanza, che ha innescato innegabilmente le difficoltà sfociate poi nella crisi degli anni successivi. Al di là delle ricostruzioni e delle attribuzioni di responsabilità, a suo giudizio è stato sottovalutato il ruolo negativo della Fondazione che, con atteggiamento miope, ha insistito sulla ricapitalizzazione per preservare la maggioranza del 51 per cento del capitale della società. Un ulteriore oggetto di valutazione della relazione è la consistenza dei crediti deteriorati e le implicazione di una eventuale gestione e cessione degli stessi sull'economia della Regione. Ammette che la stessa regione Toscana e la politica non hanno colpevolmente reagito nei tempi adeguanti al deteriorarsi delle condizioni patrimoniali della Banca. Rispetto a tale quadro, osserva peraltro che la relazione conclusiva da lui predisposta abbia accentuato anche la forte discontinuità posta in essere con la sostituzione degli organi direttivi della Fondazione, attraverso anche una forte autocritica del Partito democratico rispetto alle scelte compiute in passato. Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalle conseguenze socio-economiche della crisi del Monte dei Paschi di Siena. Data la strettissima e forte correlazione tra i destini della Banca e l'economia senese, che aveva anche goduto in passato di una sostanziale autosufficienza finanziaria del comune di Siena, la crisi della Banca amplifica la contingenza negativa e pone all'economia toscana sfide e questioni finora inedite. Conclude esprimendo la convinzione che la nazionalizzazione della banca senese non risponde all'obiettivo primario di recidere i legami perversi tra la politica e la gestione dell'istituto di credito, alla base della sua crisi attuale, condividendo invece progetti e soluzioni di mercato che affrontino in un'ottica di definitivo rilancio le questioni della ricapitalizzazione e della definizione del piano industriale.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* circa i termini e le modalità dell'audizione e la risposta del presidente Mauro Maria MARINO, il senatore D'ALÌ *(FI-PdL XVII)* prosegue il proprio intervento ponendo l'accento sull'evoluzione del sistema bancario nazionale dopo la riforma del 1992 – da lui non condivisi – caratterizzata da un sostanziale scollamento tra la *governance* guidata da logiche territoriali e localistiche e l'internazionalizzazione e la crescita della finanza delle singole banche. Chiede poi un aggiornamento sulla consistenza dei crediti deteriorati e sulle conseguenze della cessione degli stessi e delle modalità di recupero sull'economia toscana, facendo riferimento alle gravi conseguenze sull'economia meridionale della cessione dei crediti del Banco di Napoli negli anni '90.

A giudizio della senatrice BOTTICI *(M5S)* gli effetti devastanti del legame tra la politica e la gestione della Banca, causa principale del dissesto del Monte dei Paschi di Siena, dovrebbero convincere il legislatore dell'urgenza di una Commissione di inchiesta parlamentare in grado di arrivare alle conclusioni cui non è potuta giungere la procedura informativa regionale. Di tali legami sono testimonianza l'accumularsi di crediti deteriorati causati da erogazione del credito senza valutazione del merito creditizio in ragione di interessamenti e pressioni politiche. Chiede poi una valutazione della richiesta della Banca senese di sottoscrizione dell'aumento di capitale ai detentori di obbligazioni subordinate sotto la minaccia della risoluzione della banca e dell'applicazione del *bail-in*. Anche rispetto a tali comportamenti nei confronti dei risparmiatori invoca l'adozione di regole innovative da parte del legislatore nazionale dopo lo svolgimento di un'inchiesta parlamentare.

Il consigliere MARRAS rivendica la chiarezza di analisi e di indicazioni di responsabilità contenute nella relazione conclusiva, non senza ribadire in termini positivi la discontinuità rappresentata dal nuovo *management* della Fondazione. Rispetto alle osservazioni del senatore D'Alì, ritiene che la riforma del 1992 aveva proprio l'obiettivo, per certi versi fallito, di slegare dai condizionamenti della politica gli istituti di credito. Per quanto riguarda invece la consistenza dei crediti deteriorati, a suo parere, essi dimostrano l'incidenza sui bilanci della Banca della crisi economica, in linea con il sistema bancario italiano.

Dopo un'interlocuzione dei senatori Mauro Maria MARINO *(PD)* e BOTTICI *(M5S)* sulla quantificazione dei creditori deteriorati, il consigliere MARRAS riprende il proprio intervento sulla questione della pervasività della politica nelle scelte aziendali. Circa i limiti dell'indagine conoscitiva regionale, rimarca l'importanza delle informazioni acquisite e la consapevolezza politica di aver dato vita ad una discussione molto approfondita in seno all'organo territoriale per la maturazione di indirizzi e scelte di interesse dell'economia toscana.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia l'audito e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Comunica inoltre che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 17 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DDL NN. 2452 E 2545 (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI) E DELL'ESAME DEL DDL 2484 (FORNITURA SERVIZI RETE INTERNET*)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria

288ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14.

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 327-*BIS

Il presidente MUCCHETTI comunica che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso una versione integrata della relazione illustrativa dell'atto del Governo n. 327-*bis*, «Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 17 novembre 2016

Plenaria
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il Presidente STUCCHI *(LN-Aut)* rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)* e Giuseppe ESPOSITO *(AP (NCD-UDC))*.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2016

Il senatore CASSON *(PD)* procede all'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 653 di mercoledì 16 novembre 2016, seduta pomeridiana n. 350 della Commissione giustizia (2ª), è apportata la seguente modificazione:

alla pagina 15, al terzo paragrafo, alla penultima riga, dopo le parole: «alla lettera *a)*», *inserire le seguenti:* «del comma 28».

€ 7,20